

LXVII.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Discussione del bilancio del Ministero della Guerra — Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Osservazioni e raccomandazione del Senatore Vitelleschi, al quale risponde il Ministro — Replica del Senatore Brioschi — Controreplica del Ministro — Approvazione dei totali parziali e generali del bilancio, e degli articoli della legge generale del bilancio — votazione a scrutinio segreto del bilancio complessivo — Discussione del progetto di legge: Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862 — Considerazioni dei Senatori Serra F. M., Pasella, Cannizzaro (Relatore) e risposta del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei tre articoli della legge — Discussione del progetto di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territorî Lombardo-Veneti di nuovo censo — Spiegazioni chieste dal Senatore Beretta, fornite dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Pallieri, cui risponde il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Pallieri — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile — Considerazioni ed istanze del Senatore Mauri — Richiamo del Presidente e spiegazioni del Senatore Mauri — Raccomandazioni del Senatore Plezza — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica dei Senatori Plezza e Mauri — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Finali, Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Scrutinio segreto delle leggi già approvate — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor L. Falqui Massida della prima di-

spesa di una sua pubblicazione intitolata: *Illustrazione di Sardegna*;

L'Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano, del 1° volume degli *Annali di quella fabbrica*;

Il signor Gasparo Martinetti Cardoni, di un suo opuscolo intitolato: *Ravenna antica*, lettera 8^a;

Il Sindaco di Torino, di alcuni esemplari del *Discorso pronunziato dal Senatore conte Sclopis nell'inaugurazione del monumento a S. A. R. il Duca di Genova*;

Il Prefetto di Ferrara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1876*;

Il teologo cav. Alessandro Robecchi, di alcune sue *Epigrafi nell'inaugurazione del monumento in Torino a S. A. R. il Duca di Genova*;

Il Prefetto di Avellino, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1876*.

Il Senatore Di Monale domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli è dal Senato accordato.

Seguito della discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1877.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del Bilancio del Ministero della Guerra.

È aperta la discussione generale.

L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Signori Senatori, l'argomento intorno al quale è mio desiderio attirare per pochi istanti la vostra benevola attenzione è oltremodo grave e delicato.

Il paese, non si può dissimulare, fu vivamente impressionato dalle recenti disposizioni dell'onorevole signor Ministro della Guerra in ordine all'avanzamento nell'esercito. Esso, paese, presente forse in modo tuttora vago quali ne potranno essere le conseguenze, ma sente e si duole che l'armata di terra, questa principale garanzia dell'unità della patria, sia stata posta a dura prova da quelle disposizioni.

Debbo dichiarare innanzi tutto, che non è un'interpellanza nel senso dell'articolo 75 del nostro Regolamento che io intendo rivolgere all'onorevole Ministro della Guerra, perciò non presentai domanda alcuna all'onorevolissimo nostro Presidente; parvemi invece opportuno in occasione che si discute il bilancio di quel Ministero, di esporre al Senato i fatti compiuti e le ragioni di essi quali a me risultano, porgendo così mezzo all'onorevole Ministro di rettificarli e di spiegarli se così a lui piace.

Rammerò dapprima al Senato colla maggiore brevità quali disposizioni di legge reggano attualmente in Italia l'avanzamento nell'esercito; ed anzi, per maggiore chiarezza richiamerò quelle disposizioni antecedenti colle quali nell'esercito piemontese si passava gradatamente dal sistema di avanzamento per

anzianità a quello stabilito dalla legge del 1853 oggi ancora in vigore.

Il Regolamento del 7 novembre 1815, dovuto ad un insigne uomo di Stato e di guerra, Ministro di Napoleone I a Berlino, il conte San Marzano, mantenendo l'antico sistema dell'anzianità come base dell'avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, introdusse nel sistema medesimo molte importanti modificazioni, fra le quali principalissima fu quella che limitò il diritto di anzianità ai gradi minori insino a quello di maggiore inclusivamente e lo fece al tutto cessare pel conseguimento del grado di tenente-colonnello o colonnello e di tutti i gradi di generale; la quale disposizione si estese più tardi, cioè in agosto 1820, anche al conseguimento del grado di maggiore.

« Ma tale fu sempre nell'esercito piemontese (osserva il Senatore Colla nella Relazione presentata al Senato il 12 gennaio 1853 sul progetto di legge di cui dirò in seguito), tale fu sempre nell'esercito piemontese, il rispetto pel merito di più antico servizio e la ripugnanza a qualunque maniera di preterizione, sempre umiliante per l'ufficiale pretermesso, che il sistema dell'anzianità non cessò di prevalere, e solo si ottenne che non riuscisse pregiudicevole all'esercito, facendo cessare dal servizio attivo gli ufficiali non atti a compiere convenevolmente i doveri del maggior grado loro spettante per anzianità. »

Le cose procederon così con rare eccezioni e con lievi modificazioni sino a che col regio decreto 7 dicembre 1847 fu determinato che le promozioni nell'esercito sarebbero fatte in parte per ordine di anzianità ed in altra per merito in stabilite proporzioni. Le vicende alle quali l'esercito piemontese andò soggetto negli anni 1848 e 1849, resero indispensabili provvedimenti al tutto eccezionali, e fecero reputare conveniente di concedere alla scelta più larga parte nell'avanzamento restringendo quella dell'anzianità.

Fu nell'anno 1851 che il Governo subalpino, essendo Ministro della Guerra il generale Larmarmora, presentava alla Camera dei Deputati un progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito di terra. Questo progetto, le più sostanziali disposizioni del quale si conformavano alla legge francese del 14 aprile 1832 ed alla legge belga del 16 giugno 1836, non poté es-

sere discusso in quell'anno, e fu quindi presentato di nuovo al Senato nella seduta del 22 maggio 1852. Nella Relazione che precede il progetto l'illustre proponente così si esprime:

« L'avanzamento per anzianità è senza dubbio il più atto ad escludere l'arbitrio e le illegittime influenze in tempi, in cui non si hanno le guarentigie proprie del Governo costituzionale; è anche il più idoneo a mantenere la concordia dell'esercito, escludere le gare private, e consolidare le istituzioni militari, assicurando a ciascuno una carriera pressochè certa e determinata.

« Ma d'altra parte esso ripugna allo scopo delle istituzioni liberali, onde è retto il nostro paese, le quali non solo mirano a promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento individuale dei cittadini, ma eziandio a volgerlo in vantaggio pubblico, chiamando alle pubbliche cariche coloro, che, meglio segnalandosi per doti d'animo e d'ingegno, meglio ancora possono giovare il paese dell'opera loro. Ora l'avanzamento per anzianità, lungi dallo stimolare l'emulazione e l'operosità dei militari, sembra al contrario doverne scemare lo zelo e l'ardore; oltrechè per natura sua conduce esclusivamente alle cariche superiori della milizia uomini che ormai hanno consumato nei gradi inferiori l'energia dell'età virile.

« Per quanto però sieno gravi queste considerazioni in favore del principio della scelta, non ne segue tuttavia che non debba osservarsi nella sua applicazione una certa misura e che l'anzianità non sia da tenersi per sè stessa in grande considerazione.

« L'anzianità, ossia il tempo impiegato nel servizio del paese, è per sè medesima un titolo ed un vero merito verso il paese stesso, e sarebbe ingiusto ed impolitico escludere da ogni premio o lasciare nell'incertezza assoluta gli ufficiali di buona volontà, esatti e costanti nell'adempimento dei loro doveri, solo perchè tali meriti non sono accompagnati da più splendide doti, e la fortuna suscitò loro emuli più ricchi di pregievoli qualità.

« Infallibile conseguenza di tale esclusione, conchiude il generale Lamarmora, sarebbe di eccitare soverchiamente l'ambizione, di scoraggiare ed allontanare dalla carriera militare i giovani che sentono modestamente di sè, e che non sono sempre i meno degni. »

Mi permetta ancora il Senato che prima di esaminare le principali fra le disposizioni della legge del 1853, io riferisca alcune parole colle quali il Relatore per la legge stessa alla Camera dei Deputati, il Deputato generale Durando, descriveva le conseguenze dell'avanzamento a scelta applicato senza il temperamento dell'anzianità.

« Se il rispetto cieco all'anzianità, scriveva il generale Giacomo Durando, recava gravi inconvenienti, peggiore poi era quello in cui essa venisse trasandata come avvenne in uno Stato vicino. Allora il favoritismo ed il nepotismo predominarono scandalosamente. Si invocò per giustificarli la ragione di Stato, i partiti politici poterono talora conculcare ogni più sacro diritto e gli abusi e le ingiustizie crebbero al punto che si dovette pensare a sistemare una volta sui dettami della giustizia e della pubblica convenienza una parte della Amministrazione militare, dove così facili erano gli abusi e sì difficile il rimedio. »

La legge 13 novembre 1853, salve alcune modificazioni introdotte all'epoca della spedizione di Crimea e più tardi, l'ultima delle quali nel 1873, regola ancora nel nostro paese le promozioni degli ufficiali dell'armata di terra. Il titolo 1° di essa legge, il quale comprende le *condizioni richieste per l'avanzamento*, ha un articolo 1° così concepito:

« Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli effetti. L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale. »

Massima generale adunque, norma essenziale di ogni avanzamento è l'*idoneità* dell'individuo che dovrebbe essere chiamato a compiere gli uffici di un nuovo grado. Le difficoltà inerenti all'accertamento di questa idoneità non sfuggirono nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento mentre discutevasi la legge del 1853, di modo che, pur accordandosi al Governo la facoltà di stabilire in apposito regolamento le norme da osservarsi onde constatare l'idoneità, con esempio forse non ripetutosi, il Ministero dovette dare comunicazione alle Commissioni delle due Camere del predisposto regolamento, ed i paragrafi di esso relativi all'articolo primo della legge furono più volte rammentati nella discussione.

Il titolo 2° della legge riguarda il *modo con cui ha luogo l'avanzamento*, vale a dire è in questo titolo sanzionato il doppio sistema dell'avanzamento per anzianità e dell'avanzamento a scelta. Per non dilungarmi troppo non citerò che gli articoli 17, 18, 19 di questo titolo, essendo essi da un lato sufficienti per formarsi un concetto del doppio sistema, e dall'altro riferendosi più specialmente alla applicazione dei medesimi i fatti che dovrò esporre in breve.

Ecco i tre articoli :

Art. 17.

I maggiori sono nominati :

In tempo di pace, metà per anzianità fra i capitani di ciascuna arma, e metà a scelta fra i capitani di ciascuna arma e quelli dello stato maggiore.

In tempo di guerra, a scelta fra i capitani di ciascuna arma e quelli dello stato maggiore.

Art. 18.

I tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore di ciascuna arma o dello stato maggiore.

Art. 19.

Gli ufficiali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiori.

Ognuno di voi vede che oltre al doppio sistema a cui ho accennato appare qui una nuova condizione, cioè l'estensione data al principio dell'avanzamento a scelta in tempo di guerra.

In conclusione, la nostra legge per l'avanzamento nell'esercito, dopo avere stabilito per base di ogni promozione l'idoneità, concede fino al grado di maggiore una larga parte all'anzianità, riservando la scelta nelle promozioni ai gradi superiori.

Idoneità, scelta; chi potrebbe immaginare condizioni di avanzamento più atte a stimolare l'emulazione e l'operosità degli ufficiali, ma nello stesso tempo chi potrebbe immaginare condizioni meno definibili per legge e per regolamento e per ciò stesso più suscettibili di essere applicate arbitrariamente? Se non che parmi proprio il caso a proposito di questa

legge del 1853 e della sua applicazione, di rammentare una considerazione fatta dal maresciallo Niel in un caso simile mentre era Ministro della Guerra: *Les lois ne s'appliquent avec clarté*, diceva egli, *qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'il s'est fait autour d'elles, par l'application, une jurisprudence, qui a éclairci les idées, et résolu les cas douteux, que révèle la pratique journalière.*

Due erano quindi a mio avviso i criteri i quali avrebbe con molta opportunità potuto seguire il sig. Ministro della Guerra nella applicazione da lui fatta di recente della legge del 1853.

Egli aveva il diritto, nessuno lo contesta, di far uso di un sistema di avanzamento che per la stessa sua natura non si presta ad alcuna regola definita; ma il necessario difetto della legge poteva essere temperato in due modi: da un lato colle dichiarazioni di coloro i quali l'avevano proposta, discussa, votata; dall'altro colla giurisprudenza che intorno ad essa erasi fatta nel lungo tempo di sua esistenza.

Ora non credo ingannarmi nel dichiarare che l'uno e l'altro di questi mezzi di prudenza, se non di giustizia, furono trascurati dal signor Ministro della Guerra.

Ed affinchè il Senato possa toccar con mano che questa mia asserzione non è azzardata, passo senz'altro alla esposizione dei fatti, alle promozioni cioè compiute di recente di maggiori generali a tenenti generali e di colonnelli a maggiori generali.

Per le prime promozioni furono collocati a riposo otto tenenti generali, e nell'*annuario militare* trovo che i loro nomi in ordine di anzianità sono registrati ai numeri 7, 8, 9, 17, 19, 21, 34 e 40. Ai primi tre numeri corrispondono i nomi dei tre nostri egregi Colleghi Valfrè, Petitti, Cadorna. Il signor Ministro della Guerra a proposito di questi collocamenti a riposo ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che egli considerava l'atto compiuto *come il più grande servizio da lui reso al paese.*

Spero che il signor Ministro della Guerra sarà lieto che io gli abbia offerta occasione di ritornare sopra quelle sue parole e di spiegare al Senato ed al paese come debbano essere interpretate, affinchè da un lato esse non riescano offensive per le persone alle quali ponno

supporsi dirette, e dall'altro al dolore che è in tutti noi di veder privata l'armata di uomini che hanno reso tanti servigi al paese, non si aggiunga pur quello di dover constatare l'ingratitudine del Governo nazionale.

Ma ciò che il signor Ministro non arriverà mai a spiegarci è il modo affatto inusitato, per non dire parola più grave, col quale egli procedette in questi collocamenti a riposo. Basti il dire che i tre illustri uomini che ho nominato testè ebbero notizia per mezzo dei giornali dell'atto che li allontanava dal servizio attivo dell'esercito prima che ricevessero comunicazione alcuna dal Ministero.

Le promozioni da maggiore generale a tenente generale furono quindici. L'ultimo dei nominati corrisponde al numero 31, ma per essere stati contemporaneamente collocati a riposo i maggiori generali registrati ai numeri 1, 16, 20, 34, 37, 42, 46, 47, 52, 59, 75 furono effettivamente saltati nell'avanzamento tredici maggiori generali. Di questi quattro appartenevano da lungo tempo al Comitato delle armi di linea, due a quello dei carabinieri reali, cinque erano comandanti di brigata, uno un comandante territoriale d'artiglieria, uno direttore dell'ufficio di revisione e contabilità dei corpi.

Così la scelta per la promozione da colonnello a maggiore generale cadde sopra 31 colonnelli di cui i nomi in ordine d'anzianità sono registrati fra il numero 14 ed il numero 172. Non tenendo conto dei colonnelli medici, colonnelli commissari, dei collocati a riposo, furono cioè in questa scelta saltati 124 colonnelli, fra i quali dieci di artiglieria, otto del genio, cinquantadue comandanti reggimenti di fanteria, undici comandanti reggimenti di cavalleria, ventisette comandanti di distretto, nove comandanti di legioni carabinieri.

Io potrei senza difficoltà entrare in più ampi particolari sul modo col quale il signor Ministro della Guerra ha creduto di applicare la legge 1853 sull'avanzamento dell'esercito. Ma le notizie di fatto e le poche cifre che ebbi l'onore di esporre al Senato, parmi sieno sufficienti a provare il mio assunto, cioè che il signor Ministro della Guerra colle sue recenti disposizioni ha rotto tutte le tradizioni dell'esercito prima piemontese poi italiano. Non facciamoci illusioni; il principio della scelta vigea

nel forte Piemonte dal 1815; una sola volta però in più che sessanta anni esso dovette essere applicato in maniera paragonabile all'attuale ed io non mancai di notarlo. Ma quell'unica volta, il Senato lo rammenti, alle denominazioni di avanzamento, di promozione nell'esercito erasi dovuta sostituirne una ben altrimenti grave, quella di *epurazione*.

Un'ultima parola ed ho finito. Il sig. Ministro della Guerra, voi lo riconoscerete ora al pari di me, ha colle sue recenti disposizioni, coll'aver allontanato dal servizio attivo uomini che in ogni tempo diedero luminose prove di capacità e di amore al paese, coll'aver negato implicitamente l'idoneità a distinti maggiori generali e colonnelli, ha posto, mi si permetta il ripeterlo, ha posto a ben dura prova l'esercito. Che se la nazione, sebbene vivamente impressionata dal pericoloso esperimento, non sembra paventarne le possibili conseguenze, si è perchè essa ripone ora come sempre la più completa, la più illimitata fiducia nel patriottismo e nelle virtù militari dell'esercito stesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Senatore Brioschi mi permetterà che sulla prima proposizione, che cioè le ultime promozioni fatte abbiano agitato il paese, io faccia una distinzione. Cosa s'intende qui per paese? Io non saprei, giacchè, da tutte le relazioni che ho potuto avere, mi risulta che il paese non prese la cosa nel senso che dice l'onorevole Senatore Brioschi. Questa questione non si deve guardare da un punto di veduta particolare.

Per giudicare l'effetto vero di una disposizione, bisogna considerarla sotto un punto di vista generale, senza troppo curarsi di quella parte che può esservi contraria perchè interessata.

Il Senatore Brioschi, dopo aver fatta la storia, diciamo così, della nostra legge di avanzamento, ha letto la Relazione che la precede quasi che quella Relazione venisse in appoggio all'assunto che non bisognava eseguire la legge nel modo che è scritta; nel mentre essa non serve ad altro che a dimostrare la necessità della legge che segue, la quale stabilisce precisamente un certo limite alla scelta per i gradi inferiori, limite che si va allargando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

verso i gradi superiori, perchè la natura delle cose appunto richiede così.

Ora, se le considerazioni che precedono la legge servono ad avvalorare gli articoli di essa, non so come si possa dire che chi ha obbedito alla legge abbia fatto opera cattiva.

Che questa legge non sia stata eseguita esattamente, nel modo che era scritta, è una cosa che tutti sanno.

Le abitudini passate, tutto ciò che ha preceduto, sono sempre di ostacolo all'introduzione di un novello ordine di cose; e ci vuole coraggio ed abnegazione per fare che una legge dallo stato ideale passi allo stato della realtà, allo stato pratico.

Ora, io riconosco, e credo che lo riconosca anche l'onorevole Brioschi, che per via di carriera ordinaria è impossibile provvedere l'esercito di uomini che sieno all'altezza veramente necessaria per dirigere bene.

E se si prende la storia alla mano, si vedrà che non vi è generale, meno qualche rara eccezione, che sia distinto nella storia, il quale abbia fatto la carriera gradatamente, per anzianità, da sottotenente. Tutti, per una via o per altra, hanno avuto una carriera accelerata.

Il servizio ordinario è fatto per dare dei buoni ufficiali sino ad un certo grado; ma ordinariamente tarpa le ali all'ingegno, lo rende minuto, lo rende così ristretto che non vede più nulla, e chi è destinato a percorrere l'alta carriera non deve irragginirsi nei gradi inferiori.

Che questo poi sia un fatto non solamente nostro lo prova che oggi in Francia hanno fatto promozioni, e per fare tre tenenti generali sono scesi sino all'86° maggior generale; per fare sei maggiori generali sono scesi sino al 132° colonnello; ed i Francesi questo non lo facevano. Dopo la guerra però hanno allargato il principio, non l'hanno ristretto.

In Austria, per rimodernare un po' l'esercito, vedano cosa si è fatto, quanti collocamenti a riposo!

Ed in Prussia si vedrà che i $\frac{3}{4}$ dei generali prussiani sono passati pello stato maggiore, cioè quasi tutti hanno fatto carriera accelerata; pochissimi hanno fatto la carriera ordinaria del reggimento.

Dunque è una necessità: se si vuole un esercito buono, ben comandato, coloro che sono

destinati ad andare alla testa debbono fare una carriera accelerata; e questi sono coloro che hanno ingegno superiore. La bontà di una legge, e la sua giusta applicazione stanno in questo: di trovare quella via che con minore inconveniente apra la strada agli uomini intelligenti e li porti alla testa dell'esercito.

È l'unico modo di produrre la emulazione, e di fare che gli uomini cerchino di uscire da quella mediocrità che basta appena per lasciarsi dichiarare idonei al posto che occupano.

Io, persuaso di questa idea, penetrato della necessità di rilevare il morale dell'esercito, di portare, non di salto perchè impossibile, ma, successivamente, alla testa le persone che sono più atte, ho iniziato questo sistema. Capisco bene che per far ciò ci vuole grande abnegazione e gran forza d'animo, e fin da quando incominciai questa impresa, aveva benissimo preveduto le difficoltà che sarebbero nate, e gli interessi urtati, ed avevo anche preveduto quelle che succede, cioè che da due mesi mi si dà sopra per avere reso un servizio al paese. Però il mio carattere è tale che quando riconosco che il dovere mi impone di battere una via, non mi lascio sviare, dovessi anche avere la sicurezza che strada facendo il mio individuo andasse distrutto.

Credo che un atto, fatto una volta sola, non serva a nulla, ma bisogna perseverare e continuare, e con il tempo vedranno che il risultato del mio sistema adottato con coscienza, con abnegazione, sarà tutt'altro che la dissoluzione dell'esercito; sarà invece la elevazione e la forza morale dell'esercito stesso.

Io desidero che l'esercito italiano sia la gloria e la grandezza d'Italia. Quanto alla legalità, c'è nulla a dire, come quanto alla giurisprudenza, quando questa corrisponde alla ragione. Ma se la giurisprudenza m'indica una strada contraddittoria alla legge e m'impedisce l'utile che la legge debba fare, allora è una colpa il seguirla. La giurisprudenza non è legge, è un consiglio, è una guida per chi si trova ad applicarla. Chi si lascia facilmente arrestare da questi ostacoli, ordinariamente non fa cammino.

Ciò posto, ne risulta che in quanto ai collocamenti a riposo ed agli avanzamenti a scelta legalmente non c'è niente a dire. Resterebbe la parte dell'applicazione, per cui si potrebbe chiedere: Avete fatto un buon uso di questa

legge? Ciò si può riferire a due cose: alla volontà di chi l'applica ed alla sua intelligenza.

In quanto alla volontà, il Senato già mi conosce da anni e sa se io sia tale uomo che abbia una rettitudine perfetta e non si lasci guidare da nessuna idea estranea. Quindi, rispetto alla volontà che mi ha guidato, chiunque dicesse il contrario direbbe cosa non vera. La volontà dunque di fare le cose per il bene non si può mettere in dubbio. Resta la questione dell'intelligenza.

Su questa non sono io che debbo giudicare. Certamente altri potrà credere che io abbia fatto bene, ed altri che abbia fatto male. Io su questo non posso discutere, non posso difendermi. Se difatti volessi difendere l'opera mia, dovrei entrare in certi particolari che non sono convenienti; perchè se io sono stato indotto da certe ragioni di utilità dell'esercito a fare alcuni passi che possono aver dispiaciuto a talune persone, non è per questo che io non le riconosca degne di rispetto, meritevoli di riguardi, e le cui qualità non debbono essere certamente discusse così in pubblico come si farebbe di un individuo qualunque.

Quindi io sulla questione personale non posso nè debbo entrare; è troppo delicata, e per difendermi dovrei dir cose che per parte mia sarebbe sconveniente il dire.

Toltomi dunque il mezzo di difesa, cosa vuoi che io dica? Non sarà persuaso l'onor. Brioschi che io non abbia fatto male; mi dispiace, ma non ho il modo di poterlo persuadere del contrario.

Egli notava che io nell'altro ramo del Parlamento dissi che credevo di aver reso il più gran servizio al paese. Ho detto questo, ma non ho fatto nomi; i nomi li ha fatti l'onor. Brioschi. Io dissi a proposito dei miei atti e di coloro ai quali essi interessano, e sono molti: *credo di aver reso un servizio al paese*; e queste parole qui non offendono nessuno, perchè è naturale che un Governo, il quale fa il suo dovere e si rispetta, non fa nessuna cosa che nel suo intimo convincimento non sia un bene per il paese il farla; mentre se non ha questo convincimento non la fa. Il significato delle mie parole non è che questo: non è offensivo per nessuno; e quindi l'interpretazione che gli si è voluto dare è un'interpretazione erronea; e se così si è rappresentata

fuori di questo recinto, e fuori dell'altro ramo del Parlamento, egli è perchè delle mie parole si è voluto farne un'arme di partito contro il Ministero. Io, ripeto, non ho nominato nessuno.

In quanto ai vantaggi ed agli svantaggi del sistema della scelta, si sa che tutte le cose hanno sempre due faccie. È certo che la scelta bisogna per quanto è possibile regolarla, ma senza distruggere l'essenza della legge.

Quali siano le condizioni per regolare questa scelta, quale il modo, ecc., il Senato comprenderà che è impossibile discutere così per incidente. Tutte queste cose hanno attinenza ad una legge che dovrà esser fatta, imperocchè l'ho detto, e lo ripeto, dopo tutti i fatti ed i mutamenti seguiti nel nostro ordinamento il rifare la legge sull'avanzamento, non che quasi tutte le nostre leggi fondamentali, è diventato una vera necessità. Ed a questa riforma già mi sono accinto; ma siccome son molte le modificazioni da introdurre, così non posso dire se potrò presentare queste leggi fra due, fra quattro, fra sei mesi, dipendendo ciò dalla mole del lavoro che sono obbligato a svolgere. D'altronde poi fra tutte queste leggi io dovrei avere riguardo anche alle più importanti e più urgenti, onde anche per questa ragione non posso fin d'ora determinare il tempo in cui l'insieme del lavoro cui attendo potrà essere compiuto.

In quanto alle nomine fatte sia de' tenenti generali che de' maggiori generali, può l'onorevole Senatore Brioschi esser certo che le medesime non vennero fatte così di colpo, ma che si sono prese tutte le misure e tutte le informazioni necessarie per venire a capo della cosa. E qui è da avvertire che trattandosi di promozioni da maggior generale a tenente generale, cioè a posti così elevati, il Ministero non può creare Commissioni nelle quali forse giudicherebbero gli stessi individui che debbono esser promossi; ma queste informazioni il Ministero deve procurarsele in modo diretto.

In quanto poi ai colonnelli, sappia l'on. Senatore Brioschi che ho creato una Commissione di generali i quali hanno attentamente esaminato e determinato quali erano i colonnelli che meritavano la promozione; per cui osservo che non sono state fatte a capriccio, ma in seguito a parere di questa Commissione. E perchè

più libero fosse il parere e non nascesse per avventura nella discussione nessuna di quelle transazioni delle quali si ha talora l'esempio, volli che ognuno dei membri di questa Commissione desse separatamente il suo parere sui singoli colonnelli da scegliersi per la promozione, e che il riassunto fosse, come fu, fatto dal presidente della Commissione, di modo che neanche i singoli membri conoscevano il risultato complessivo.

Come dunque vede l'onor. Senatore Brioschi, la cosa non si è fatta leggermente od a caso, ma invece con molta ponderazione, essendo da più d'un anno che vi si stava pensando sopra.

Debbo poi avvertire il Senato che nel prosieguo delle promozioni seguirò il medesimo sistema, perocchè credo che sia utile e sia da continuarlo; io credo che pessimo partito sia quello di non aver mai una via certa e sicura, di vacillare ogni momento ritornando innanzi e indietro appena si presenta un piccolo ostacolo.

Io guardo allo scopo, e fin dove le mie forze mi bastano, vinco gli ostacoli e marcio avanti. Questi sono i miei sentimenti e credo che il Senato sia di opinione che senza di ciò è impossibile raggiungere uno scopo determinato particolarmente nelle cose di guerra.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Le parole dette dall'onorevole Ministro della Guerra, mentre, per ragioni assai comprensibili, non hanno dato grande dilucidazione sopra i fatti passati, hanno però a mio avviso una grande importanza per quel che concerne il futuro, tanto che parmi non possano restare senza qualche osservazione che io desidero sottoporre al giudizio del Senato.

Nessuno ha contestato, nemmeno l'on. preopinante, al signor Ministro il diritto per il quale esso ha potuto ultimamente in così larga scala promuovere e fare mutamenti nel personale dell'esercito; ma vi sono dei diritti i quali non hanno limitazioni per legge scritta, per la sola ragione che non ci è il modo di farlo, perchè non v'ha il modo concreto di stabilirlo. Non per questo bisogna credere che il limite non vi sia. V'hanno presso di noi e sempre ed ovunque leggi ed istituzioni che operano e vivono per fondazione, con questo limite di

buona fede il quale è determinato dalle tradizioni dell'uso e della volontà del paese, la quale nei paesi costituzionali si estrinseca principalmente per l'azione del Governo.

La legge che regola l'avanzamento militare per scelta è fra queste e come tocca ad un soggetto nel quale vibrano tutte le corde più sensibili della nazione è assai importante e anzi necessario per noi di sapere quale sia il limite che in questa delicata disposizione di legge si intende di adottare. Quelli i quali, l'avanzamento per anzianità, come si esprimeva l'altissimo poeta, hanno lasciato al mondo, non è che non sapessero gl'inconvenienti di questo sistema, non è che essi non sapessero che negli avanzamenti per anzianità ci devono essere evidentemente 99 mediocrità per ogni intelligenza che avanzano nella carriera le une a preferenza e a scapito dell'altra e pur non ostante l'hanno sempre adottato perchè hanno visto che fra i mali che potevano produrre i due sistemi erano minori quelli che venivano dal sistema d'avanzamento per anzianità.

Infatti, che cosa è che spiega questo mistero della vita militare, questo mistero di gente che passa tanti anni di stenti a traverso tante piccole e grandi miserie, che espone la vita tutti i giorni senza un equivalente sensibile, senza un compenso che giustifichi secondo i dettami della natura tanti sacrifici?

Questo mistero trova la sua spiegazione in una parola ancora più misteriosa, che si chiama l'onore. Una delle manifestazioni le più sensibili e le più evidenti dell'onore è la carriera.

Gli spallini sono stati eternamente la meta del soldato e gli avanzamenti sono la stella che lo guida. Inoltre il prestigio che circonda la persona del militare, segnatamente nei gradi superiori, è quello che costituisce tutta la sua posizione sociale.

Togliete al militare la fede nella sua carriera, rendendo incerte ed arbitrarie le promozioni, ovvero, toglietegli il rispetto, il prestigio dandogli per omessione negli avanzamenti taccia d'insufficienza o d'incapacità, e voi ferite lo spirito militare nelle sue fonti più vitali. E quando ho parlato di fede nella carriera non conviene neppure dimenticare un altro soggetto che sebbene in certo modo secondario ha però alla sua volta grande importanza, ed infatti il

militare all'infuori della sua posizione militare della sua carriera, non ha altra esistenza:

Per seguire la vita militare conviene fin dall'età giovanile rinunciare ad ogni altra occupazione che possa dar frutto, e quindi dalla carriera dipendono anche le condizioni della vita materiale.

Ho quindi ben ragione di dire che se togliete al militare questa fede, voi venite a perturbare da capo a fondo lo spirito militare, e tutta la organizzazione morale e materiale sulla quale riposa l'esercito.

Dall'altro lato io riconosco che da quando ci sono armate c'è stata sempre la scelta, la quale, come diceva l'onor. Ministro della Guerra, si impone per la natura istessa delle cose. Ci saranno sempre carriere fatte rapidamente, ci saranno cioè uomini che rapidamente arriveranno dagli ultimi ai primi gradi, come vi sono stati anche quelli che da sotto tenenti diventarono imperatori. Ma queste debbono essere regole o devono essere eccezioni?

Ecco dove sta la questione.

A questo bisogno delle armate, quando le circostanze o le ambizioni non provvedevano da loro, soddisfaceva il più sovente l'autorità sovrana più o meno opportunamente sotto la sua irresponsabilità, ma, dacchè le prerogative regie hanno ricevuto dalle attuali istituzioni alcune limitazioni, queste scelta che era operata anticamente per autorità sovrana, in alcuni paesi è stata tradotta in legge a norma dei Governi responsabili. Questa appunto è la ragione delle leggi che ha citato l'onorevole preopinante; ma non è men vero che queste leggi non potendo non conservare il carattere proprio della disposizione che contengono, accordano evidentemente piuttosto una facoltà al Ministro per provvedere a quei casi ai quali non soddisfa l'avanzamento per anzianità anzichè sanzionare la scelta come un metodo ordinario di avanzamento.

Ed infatti si può facilmente comprendere che nei momenti solenni, eccezionali per il paese e per l'armata, all'entrare od all'uscire da una guerra, quando si aprono, e più particolarmente quando si chiudono quei terribili concorsi che si chiamano campi di battaglia, si può, io dico, in queste circostanze comprendere non solo che il Ministro usi di questa facoltà

più largamente, ma che abbia anche dei criteri più sicuri per eseguire questa scelta.

Invece, in tempi ordinari, io vi domando, quali sono questi criteri?

Innanzi tutto devo far osservare che, quando quelle leggi sono state fatte, non vi era la molteplicità degli esami, delle prove a cui si sottopongono oggi gli ufficiali per poter percorrere fino agli alti gradi la loro carriera. Oggi, quando gli ufficiali sono arrivati a certi gradi superiori, hanno dato tali prove di sé che evidentemente hanno tutti, almeno per il servizio ordinario, presso a poco un certo equivalente di merito e di valore.

Sopra questi chi farà la scelta? Sarà il Ministro, o sarà una Commissione di ufficiali superiori?

Se è il Ministro, fosse pure Cesare o Alessandro, il suo giudizio sarà sempre un'appreziazione personale, quando non sarà un giudizio arbitrario; sopra il valore degli uomini; se invece sarà una Commissione, come diceva benissimo il signor Ministro, si rischierà di porre gli ufficiali superiori gli uni contro gli altri; potrebbero crearsi profonde scissioni nell'esercito, e gl'inconvenienti sarebbero anche maggiori.

Ma v'ha di più. Come impedire che in questo criterio, che dovrà avere il Ministro per fare sopra una larga scala le promozioni a scelta, s'introducano elementi estranei alle qualità militari dei candidati?

Io non dubito che i signori Ministri del Regno d'Italia si guarderanno da questa tentazione e da questo pericolo. Ma in ogni caso non se ne guarderanno certo i partiti ai quali i Ministri appartengono. In un paese dove i partiti si avvicendano al potere lascio al giudizio dell'onorevole Ministro e non gli dimando profferire la sentenza di estimare quello che tutti i partiti esigeranno dai Ministri che li rappresentano, ma dirò di più, quel che si crederanno in diritto di esigere quando sarà stabilito per costumanza come per legge che è in potere assoluto del Ministro di promuovere per scelta. Io rifuggo dal rappresentarmi alla mente cosa sarebbe l'armata italiana dopo pochi anni di questo regime.

Io non mi dilungherò più oltre perchè non mi sento nè la competenza, nè l'autorità sufficiente per farlo utilmente. Mi è piaciuto soltanto di far rilevare al Senato ed all'onorevole Mini-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

stro quello che a me pare che ci sia d'infinitamente pericoloso in quella larga applicazione che si promette di questo sistema di scelta, che io credo per la buona costituzione dell'esercito debba essere ritenuto come una eccezione e non come una regola. È questione così grave e vitale per il paese che non dubito che anche le poche parole che vi sono state consacrate in questo recinto non sieno state affatto inutili per posarla innanzi al Governo ed al paese.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Vitelleschi, nel parlare dei pericoli e delle altre cose che riguardano l'applicazione di questa legge, non viene a fare un appunto sull'uso che ne ha fatto il Ministro, ma viene a dire che la legge non è buona, e questa è cosa che non si deve discutere così per incidente. Se in questa legge vi è il lato negativo, vi è pure il positivo che porta alla necessità di fare quelle cose che se non si fanno si casca in inconvenienti maggiori. Se vi è l'inconveniente che riguarda le persone, vi è dall'altra parte l'inconveniente che riguarda l'esercito che potrebbe essere comandato da persone non capaci, ed in questo caso il danno sarà certo maggiore.

Di più dirò che il sistema offende molto quando è nuovo, ma quando ognuno sa che non può andare oltre quel limite dove la sua capacità lo porta, si rassegna a non andare più innanzi. Nessuno qui desidera che si perturbi l'esercito.

In quanto riguarda alle promozioni, bisogna osservare che la legge non lascia una facoltà, vi è un articolo che impone di fare così.

I maggiori, dice, *sono nominati* (qui è un dovere, non dice i maggiori *possono essere ecc.*) sono nominati in tempo di pace, metà per anzianità, metà per scelta. I tenenti-colonnelli sono nominati a scelta tra i maggiori; gli ufficiali generali sono nominati a scelta. Non dice: ha facoltà il Ministro di nominarli a scelta; dice deve nominarli. Altri hanno creduto diversamente, sta bene; ma è indubitato che la legge impone così. Quando la legge sarà discussa, sarà cambiata; allora sarà il caso di vedere se questo articolo debba o no rimanere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In quanto poi dice

che per via degli esami si giunge ai gradi superiori, questa è una grande garanzia, la quale potrà valere in avvenire; ma gli ufficiali superiori attuali, una grande quantità almeno di essi, non hanno percorsa tutta questa linea di esami, perchè sono tutti uomini venuti dalla rivoluzione. Quindi, quella garanzia che potrebbe essere fino ad un certo punto, nel caso non esiste. Forse nell'avvenire dovremo fare diversamente, ma l'opportunità di oggi ci obbliga a fare le cose nel modo che si son fatte.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. La discussione avvenuta e le risposte date dall'onorevole Ministro, mi persuadono che fra il signor Ministro e me vi è divergenza anche nella interpretazione letterale della legge.

Io credo che nella legge il principio generale è la idoneità e non la scelta, ed a persuaderne oltre l'articolo della legge da me letto or ora, basti il rammentare il paragrafo 70 del Regolamento del 1854, in cui è detto che a parità di meriti e di distinzione di due o più candidati iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, è preferito il più anziano.

Accertata l'idoneità, la legge prescrive due modi di avanzamento, un sistema misto di anzianità e di scelta fino a certi gradi, il sistema a scelta pei gradi superiori.

Io non ho quindi contestato al signor Ministro il diritto di fare promozioni, solo osservai che, trattandosi appunto di un diritto pericoloso, potevano trovarsi nell'uso di esso alcuni temperamenti. Io non posso ora accettare o respingere quanto ha detto il signor Ministro rispetto a recenti promozioni fatte in Francia; mi permetto solo di aggiungere che se queste sue notizie sono così esatte come quelle da lui esposte rispetto alle leggi ed alla pratica dell'avanzamento in Germania ed in Austria, hanno per me ben poco valore.

Devo ora ritornare di nuovo sulle parole dette nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole signor Ministro, le quali furono fedelmente da me rammentate. Egli ha dichiarato che quelle parole non avevano alcuna relazione colle persone da me citate; ma io ho sotto gli occhi que' rendiconti, e l'onorevole signor Ministro mi permetterà di dirgli che la sua memoria lo tradisce. Inoltre, le mie parole contenevano una censura pel modo col quale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

furono eseguiti questi collocamenti a riposo; il signor Ministro non trovò finora parola per spiegare il fatto, il che credo avrebbe dovuto fare, se non per me, per i nostri onorevoli Colleghi.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Che dai giornali sieno giunte agl'interessati le notizie prima dell'avviso del Ministero, non è colpa mia, perchè non appena firmati i decreti ho fatto spedire immediatamente gli avvisi a tutti.

Si usava prima di fare così: quando volevano mettere a riposo un generale gli si scriveva: domandi lei il suo ritiro.

Questo io ho creduto non sia un modo nè decente nè conforme alla dignità del Ministro. Siete voi che date il ritiro, dunque datelo voi direttamente.

Io non ho che seguito la via naturale. Sono io che ho proposto il ritiro; ma non appena ho avuto in mano i decreti, ho firmato le lettere di avviso che ho fatto immediatamente spedire a tutti.

Se poi, ripeto, i giornali ne hanno parlato più presto, il Ministero non ne ha colpa.

PRESIDENTE. Senessun altro chiede la parola, si leggono i capitoli del bilancio del Ministero della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,251,650	»	20,000	»	1,256,650	»
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	72,500	»	15,310	»	77,810	»
3 Stati Maggiori e Comitati	4,895,400	»	662,520	»	5,148,920	»
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente . . .	69,845,280	»	1,525,980	»	70,051,260	»
5 Carabinieri Reali	16,484,200	»	2,114,180	»	18,098,380	»
6 Corpo Veterani ed Invalidi	838,100	»	199,600	»	937,700	»
7 Corpo e servizio sanitario	1,793,300	»	173,660	»	1,824,960	»
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna . . .	4,312,030	»	530,000	»	4,342,030	»
9 Scuole militari	3,347,800	»	100,000	»	3,347,800	»
10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,008,100	»	20,000	»	1,016,100	»
11 Vestiario e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	14,272,100	»	1,670,770	»	14,342,870	»
12 Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri . . .	17,777,400	»	4,147,680	»	19,925,080	»
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	12,289,060	»	2,034,060	»	12,923,120	»
14 Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi d'alloggio ed uffici militari	3,697,200	»	1,650,000	»	4,141,200	»
15 Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia	1,194,400	»	990,000	»	1,384,400	»
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000	»	201,370	»	2,742,370	»
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,210,000	»	1,284,850	»	4,994,850	»
18 Fitti d'immobili ad uso militare	343,000	»	50,310	»	393,310	»
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,795,000	»	1,500,000	»	4,265,000	»
20 Spese per l'Istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per la <i>Rivista militare italiana</i> ed altre	161,300	»	40,000	»	161,300	»
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	950,000	»	558,400	»	1,408,400	»
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	290,000	»	65,560	»	330,560	»
23 Ordine militare di Savoia	215,900	»	65,000	»	220,900	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

24 Spese di viaggi e missioni ed altre relative	190,000 »	77,730 »	227,730 »
25 Spese di giustizia criminale militare . . .	32,000 »	6,700 »	38,700 »
26 Dispacci telegrafici governativi	15,000 »	8,000 »	19,000 »
27 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,024,298 72	»	4,024,298 27
28 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	77,148 75	26,550 »	103,698 5
29 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	3,000 »	4,152 »	7,152 »
30 Casuali	200,000 »	5,740 »	205,740 »
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi. (Approvato.)	170,246,167 47	19,748,122 »	177,961,289 47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

31 Paghe di disponibilità ad Impiegati	3,000 »	»	3,000 »
31 Spese pel pagamento dello stipendio ed in- bis dennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	20,000 »	»	20,000 »
32 Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	500,000 »	2,166,497 14	2,266,497 14
33 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a di- fesa marittima e terrestre del golfo stesso.	1,500,000 »	2,421,748 »	3,121,748 »
34 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,400,000 »	715,912 83	2,105,912 83
35 Acquisto di materiale d'artiglieria da cam- pagna	1,000,000 »	990,955 26	1,985,955 26
36 Provviste per completare le dotazioni di ve- stuario dell'esercito	1,500,000 »	368,537 36	1,568,537 36
37 Approvvigionamenti di mobilitazione, ripa- razioni e trasporto dei medesimi	2,000,000 »	1,809,639 80	3,209,639 80
38 Carta topografica generale d'Italia	200,000 »	233,258 63	283,258 63
39 Costruzione e sistemazione di magazzini, fab- bricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	2,000,000 »	2,005,292 62	3,855,292 62
40 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buf- fetterie e loro trasporto	10,000,000 »	429,348 02	10,329,348 02
41 Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato	4,300,000 »	2,719,716 84	4,019,716 84
42 Armamento delle fortificazioni	1,000,000 »	483,947 12	1,283,947 12
43 Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	»	818,275 96	418,275 96
	25,423,000 »	15,163,129 58	34,471,129 58

*Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e
retro, non aventi riferimento con alcuno di
quelli iscritti nello Stato di prima pre-
visione pel 1877.*

48 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministra- zione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie).	»	62,305 81	62,305 81
--	---	-----------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

50 Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857) . . .	»	3,469 68	3,469 68
51 Resti passivi del 1870 e precedenti . . .	»	2,099,958 13	2,099,958 13
(Approvato.)		25,423,000 »	17,328,863 20 36,636,863 20

Riepilogo

TITOLO I. - Spesa ordinaria	170,246,167 47	19,748,122 »	177,961,289 47
TITOLO II. - Spesa straordinaria	25,423,000 »	17,328,863 20	36,636,863 20
TOTALE	195,669,167 47	37,076,985 20	214,598,152 67

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora che sono approvate tutte le tabelle bisogna ritornare alla legge.

Si dà lettura dell'articolo 1°.

Art. 1.

La competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1877 è stabilita in lire *milletrecentonovantottomilioni quattrocentonovemila cinquecentonovantotto e centesimi ottantuno* (L. 1,398,409,598 81), giusta la colonna 1^a della tabella A annessa alla presente legge.

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approvò, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

La competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1877 è definitivamente approvata in lire *milletrecentonovantamiloni seicentotremila duecentodue e centesimi cinquantuno* (L. 1,390,607,202 51), giusta la colonna 1^a della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono stabiliti in lire *duecentotrentasettemilioni seicentotrentacinquemila trecentosettanta-*

due e centesimi ottanta (L. 237,635,372 80), i residui attivi dell'anno 1876 e degli anni precedenti, giusta la colonna 2^a della predetta tabella A.

(Approvato.)

Art. 4.

Sono stabiliti in lire *duecentosessantannove milioni trecentosessantannomila cinquecentoquarantacinque e centesimi otto* (L. 269,361,545 08), i residui passivi dell'anno 1876 e degli anni precedenti, giusta la col. 2^a della predetta tabella B.

(Approvato.)

Art. 5.

Le entrate ordinarie e straordinarie da riscuotersi pel 1877 sono previste nella somma di lire *millequattrocentonovantacinquemilioni cinquecentasettemila settecentocinquanta e centesimi ventisette* (L. 1,495,056,750 27), giusta la colonna 3^a della predetta tabella A.

Il Governo del Re provvederà allo smaltimento de'generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

(Approvato.)

Art. 6.

I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1877 sono stabiliti nella somma di lire *millecinquecentotantottomilioni novecentoquattromila quattrocentotre e cent. venticinque* (L. 1,588,904,403 25), ripartita tra i diversi Ministeri e distinta per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

capitoli, secondo la colonna 3^a della predetta tabella B.

(Approvato.)

Art. 7.

Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1876 su taluni capitoli di spese d'ordine ed obbligatorie, giusta la tabella C annessa alla presente legge, nella somma di lire *duemilioni cinquecentocinquantaquattrocentoquattro* (L. 2,552,404), già inclusa nelle cifre stabilite ai precedenti articoli 4 e 6.

(Approvato.)

Art. 8.

All'elenco A delle spese d'ordine ed obbligatorie, annesso alla legge di approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877, in data 30 dicembre 1876, n. 3588, sono aggiunti i capitoli indicati nell'unita tabella D.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prego l'onorev. Senatore, Segretario, Verga a dar lettura delle tabelle C e D.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Tabella C

dimostrante gli aumenti proposti alle somme trasportate dal 1876 sui capitoli di Spese d'ordine ed obbligatorie del bilancio definitivo della spesa per 1877.

CAPITOLI		Ammontare degli aumenti
N.	Denominazione	
Ministero delle Finanze.		
PARTE I.		
9	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.	648,200 »
34	Rimborso di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato	799,000 »
PARTE II.		
87	Contribuzioni sui beni demaniali	310,504 »
PARTE III.		
176	Restituzione d'indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni	302,700 »
		2,060,404 »
Ministero dei Lavori Pubblici.		
26	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.	490,000 »
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.		
20	Pesi e misure (Aggio di esazione)	2,000 »
Riepilogo.		
MINISTERO DELLE FINANZE		2,060,404 »
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.		490,000 »
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO		2,000 »
		2,552,404 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Tabella D**Variazioni all'Elenco A**

delle Spese d'ordine ed obbligatorie, annesso allo Stato di prima previsione della Spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877

Capitoli da aggiungersi**MINISTERO DELLE FINANZE****PARTE I**

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.

Capitolo N. 37. — Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, N. 1400.

PARTE II

Spese di amministrazione e private.

Capitolo N. 192. — Anticipazioni alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico di Roma (R. Decreto 3 agosto 1873, N. 1523)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge, per il pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si deve discutere il progetto di legge, per il pareggiamento della Regia Università di Sassari alle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

L'on. Senatore Serra F. M. ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Dopo le splendide Relazioni colle quali l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica e l'egregio Relatore della Commissione parlamentare presentavano questa legge all'esame ed alla discussione della Camera elettiva, chiunque voglia aggiungervi per patrocinarne l'approvazione in questo recinto, nulla o poco troverebbe da dire, e meno di ogni altro potrei farlo io senza abusare della benevola attenzione del Senato, e senza ripetere con disadorne parole ciò che essi dissero così ampiamente e dottamente. Ma siccome a me, non Cagliariitano, non Sassarese, ma sinceramente Sardo, e scevro di ogni ruggine municipale, corre obbligo di adoperare la povera parola mia sempre quando è in causa un interesse della mia diletta isola nativa, chiedo permesso al Senato di sottoporre al savio suo apprezzamento alcune brevissime considerazioni.

È detto nella Relazione ministeriale che con questo progetto di legge non s'intende nè punto nè poco pregiudicare la grave questione del definitivo assetto del nostro sistema universitario; nè io sollevorò in questo momento cosiffatta questione, pur riservandomi il diritto esperibile quando che sia di manifestare la mia opinione sul modo di risolverla. Ma sino a che questo arduo problema non venga o per proposta del Governo o per iniziativa parlamentare sottoposto all'esame del Senato, è egli conveniente, è necessario dare all'agonizzante Università di Sassari l'ultimo colpo o non è meglio darle un elemento di vita sufficiente col modo e coi mezzi prestabiliti da questo progetto di legge?

Guardiamoci, Signori, dal prestare deferenza soverchia alle dottrine astratte e ai principî assoluti, perchè voi meglio di me sapete che il mondo non si governa nè con questi nè con quelle. E da un culto per avventura troppo spinto per queste dottrine e per questi principî io ripeto quella tale quale opposizione che la

maggioranza dell'Ufficio Centrale fa a questo progetto di legge.

Opposizione però, alla quale io credo che non sottoscriverà facilmente chiunque scendendo nel terreno pratico vuole esaminare la questione senza idee preconcepite e con criterî più calmi.

La questione che si presenta alla discussione del Senato è semplice. L'Università di Sassari tale quale è, non può continuare ad esistere perchè manca di elementi di insegnamento necessari per un'Università secondaria. A procurarglieli è necessaria una forte spesa alla quale lo Stato non vuole, non può, non deve sottostare.

Il comune e la provincia di Sassari, gelosi di questa istituzione, che conta oltre due secoli d'esistenza, imitando l'esempio di altri comuni e di altre provincie a favore di altre Università secondarie, ed affidati alla parola del Governo, con slancio lodevolissimo si sobbarcano a sopportare questa spesa; e ciò tutto posto, quale ragione mai può consigliare il Senato ad opporsi a questo desiderio di un'intera provincia, desiderio lusingato dallo stesso Governo, e già in parte soddisfatto dalla splendida votazione che questo progetto di legge ottenne nell'altro ramo del Parlamento?

Si dice che si aggrava la condizione dei contribuenti e che vi è incertezza che essi possano raccogliere frutti corrispondenti.

Io mi permetterò di sottomettere al Senato quella medesima interrogazione che l'onorevole Relatore della Commissione moveva ai suoi Colleghi della Camera dei Deputati. È egli dicevole a noi lontani dal comune e dalla provincia di Sassari, non consapevoli delle vere condizioni, dei veri bisogni di quella provincia, è egli dicevole, il metterci a discutere dogmaticamente sulla utilità e sulla necessità di una spesa che il comune e la provincia spontaneamente si addossano? Non sono per lo più falsi o quanto meno incompleti i criterî di chi vuol giudicare delle vere condizioni, dei veri bisogni di una provincia senza che abbia avuto l'opportunità di visitarla e di conoscerla? Per mio conto poi aggiungo sembrarmi più prudente consiglio che come utile e come necessaria, il Senato riconosca e ammetta nell'interesse del comune e della provincia di Sassari una spesa che come tale è stata ammessa e ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

conosciuta dai rappresentanti legali dell'uno e dell'altra.

La elaborata Relazione presentata alla Camera dei Deputati, mi porge un'altra considerazione tratta dal brano che prego il Senato di volermi concedere di leggere:

Sono universalmente note le considerazioni, in base alle quali nel 1860 la Camera, annuente il Ministero, accolse la proposta di legge dell'onorevole Mancini, per la quale fu sospesa la condanna della Università di Sassari. In quella discussione l'onorevole Sella pronunziò il suo discorso *vergine*, inaugurando quella carriera parlamentare che egli più tardi, richiamando questa circostanza, chiamò *infelice*, e che altri con più giustizia, potrebbe giudicare splendida. Le sue argute e sagaci critiche contro il progetto Mancini non valsero a persuadere la Camera. La quale ripeté ingiusto che, fra tutte le minori Università del Regno, si dovesse sopprimere per prima quella di Sassari; riconobbe impossibile di dare alla città un compenso che fosse equivalente a quanto le si toglieva, sia per l'utilità effettiva come per la estimazione dei cittadini; e in ultimo trovò pericoloso per la finanza dello Stato di avventurarsi negli inevitabili litigi per la restituzione dei beni patrimoniali, vincolati a condizioni di riversibilità dai fondatori e benefattori dell'istituto.

E sapete, o Signori, a qual cifra ascende il reddito annuo dei beni patrimoniali come sopra assoggettati a riversibilità ed a rivendica? Senza tediarvi colla citazione di altri documenti ufficiali, mi basterà citare la Relazione della Commissione generale del Bilancio per l'esercizio del 1867 presentata all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 21 giugno di quell'anno dall'onorevole Minghetti, Relatore della sotto-Commissione, della quale facevano parte anche gli onorevoli Crispi, Lanza, Depretis e Defilippo.

Ivi a pag. 33 allegato 3° trovasi una tabella delle entrate ed al N. 3° progressivo trovo notate nelle rispettive colonne — Sassari — Patrimonio — Reddito L. 83,729 — Tasse L. 6000 — Totale L. 89,729 — Spese attuali L. 54,946.

Eguale cifra di rendita trovò pure notata nella Relazione dell'onorevole Bonghi anche a nome dei suoi Colleghi signori Tenca, Mariotti,

Berti, Messedaglia, Broglio e Guerzoni, come rendita del patrimonio dell'Università sassarese inscritta nel Bilancio del 1870, Relazione presentata nel 9 maggio di quell'anno.

Io non credo, o Signori, di abusare più a lungo della pazienza del Senato; finisco col pregare i miei onorevoli Colleghi di voler dare il voto favorevole a questa legge e così soddisfare un legittimo e onestissimo desiderio della provincia di Sassari, senza obbligare quel comune ad agire in giudizio di rivendica contro la Finanza ed esporre questa ad una condanna immancabile.

Senatore PASELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASELLA. Nel prendere la parola a difesa di questa legge io debbo fare assegno sulla cortese condiscendenza del Senato ed anzi tutto sdebitarmi dalla presunzione che parrebbe soverchia se mi permetto toccare l'ardua questione dell'insegnamento superiore intorno alla quale è varia l'opinione dei dotti.

Quando il Senato consideri che fui io, ebbi l'onore di rappresentare la provincia e il comune di Sassari nella convenzione che forma base dell'attuale progetto di legge, riconoscerà in me un contraente che ha parte quasi obbligata di chiedere favorevole il voto del Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi, non vi è alcuno che la contrasti.

Senatore PASELLA. L'on. Ministro della Pubblica Istruzione nella sua Relazione colla quale accompagnava il progetto di legge ha posto in chiaro le condizioni attuali dell'Ateneo Sassarese.

Io prendo atto delle sue dichiarazioni e gli renderò grazie dei sentimenti benevoli che espresse a riguardo degli insegnanti dell'Università di Sassari.

In quella Relazione il signor Ministro ha posto in rilievo il bivio quasi crudele per cui si corre a riguardo dell'Università di Sassari.

L'onorevole signor Ministro ha detto che bisognava od aver il coraggio di sopprimerla o quanto meno sentire il dovere di migliorarla.

Il partito di sopprimerla non fu neppure posto in discussione, anzi non fu nemmeno attuato quando spirava più gagliardo il vento d'opposizione contro le Università minori, tant'è che non ebbe mai esecuzione la legge 13 no-

vembre 1859 che aveva pronunciato la condanna dell'Università di Sassari.

Parve fin d'allora e lo sarà sempre manifesta l'ingiustizia che la soppressione avesse a cominciare dall'Università di Sassari, la quale non aveva titoli speciali di demerito, e d'altronde era mantenuta con dotazione propria, in guisa che era l'Università che gravava meno le finanze dello Stato.

E qui il Senato ha udito l'on. Senatore Serra che mi ha preceduto, come tra le diverse considerazioni che nel 1860 determinarono l'accoglienza della proposta dell'on. Mancini convertita poscia nella legge che sospese la condanna dell'Università di Sassari non sia stata ultima quella dell'impiccio in cui si ponevano le finanze dello Stato, costrette a restituire i beni patrimoniali vincolati di reversibilità da coloro che li avevano donati a quell'Istituto; anzi ha aggiunto l'on. Senatore Serra che nella Relazione del Bilancio del 1869 presentata dal Ministro Minghetti, e nell'altra del 1870 dell'Istruzione pubblica, presentata dal Ministro Bonghi, era attribuita a quell'Università una rendita patrimoniale di oltre 80 mila lire annue.

So che molti sapienti hanno in questi ultimi tempi detto che sia eccessivo il numero delle Università in Italia, e qualcheduno ha spinto la censura fino a sostenere che queste Università, così dette minori, siano un imbarazzo, anzi un vero danno alla scienza.

Questa censura nella Relazione dell'Ufficio Centrale, non è risparmiata a quella di Sassari. Non sarò certo io che più d'ogni altro incompetente, oserò combattere questa asserzione. Mi piace però notare che la medesima ebbe splendida confutazione da uomini sotto ogni rapporto competentissimi.

Nè quindi parrà strano che io sorga a difesa di una Università che, per quanto minore, ha una storia non ingloriosa e sente aspirazioni di miglior avvenire.

Signori: diminuendo il numero delle Università, senza dubbio si diminuisce il numero degli scienziati, poichè la cultura della scienza non sarebbe più possibile che in quei pochi luoghi in cui verrebbero quelle conservate.

Gli uomini che avessero amore di studi e forza d'intelletto, non potrebbero più coltivare le loro aspirazioni se non a patto di essere

nati o trasferiti in certe determinate e poche località.

Se ciò non costituirebbe quel concentramento che deplora la Francia, quanto meno sarebbe la restrizione di quel largo discentramento che ha reso così grande la scienza tedesca: avverrebbe forse tra noi quello che avviene in Francia, ove per usare le parole di un illustre scienziato di quel paese: la città capitale che è l'unico centro scientifico della Nazione, malgrado la sua prodigiosa attività, e malgrado il concorso di tutti gli uomini eminenti che vi affluiscono dalle provincie, non può sopportare la lotta con le venti officine scientifiche della Germania, la produzione della quale sorpassa di gran lunga la produzione della Francia.

E qui, o Signori, mi permetto di ricordare al Senato che una Commissione parlamentare nel 1861, che si era occupata di questo argomento, avvertiva che gravi considerazioni di ordine morale e politico non consigliavano per qualche tempo la soppressione di alcuno di quei centri che avevano in Italia diffuso il culto del sapere. E mi piace pur di ricordare che un illustre e rispettabilissimo nostro Collega il Senatore Mamiani, che allora era capo dell'Istruzione Pubblica, dichiarasse che la soppressione di alcuna delle Università nostre sarebbe non per ragioni politiche, ma per riguardo alla civiltà un vero danno incalcolabile.

Una delle principali accuse che si muove alle Università secondarie e che dall'Ufficio Centrale non fu risparmiata a quella di Sassari, è il disdoro che vi sieno Università sprovviste di convenienti stabilimenti soprattutto per lo studio della medicina e della chirurgia, e perciò il difetto che per mancanza di laboratori, di gabinetti e di musei non si possano seguire i progressi delle scienze sperimentali; si è giunti perfino al punto di affermare che era un vero abuso della fede pubblica il conferire il diploma della laurea in medicina in quella Università.

Signori, io credo che qui si esageri molto la portata e forse la verità dell'asserzione.

I grandi Istituti sperimentali che possono essere necessari per la chimica, per l'anatomia, la patologia, e che possono costare molte migliaia e molte centinaia di migliaia di lire, si debbono riservare alle Università primarie. Alle secondarie bastano mezzi più limitati, ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

è pure così che i cultori intelligenti ed operosi della scienza potranno giovarla di nuove indagini. Io citerò l'esempio di Greitvold e di Bon, che non sono nemmeno le infime Università della Germania, ed ove gli Istituti non eguagliano quei di Vienna, di Praga, di Berlino, eppure non sono stati mai ritenuti inutili o dannosi ai progressi della scienza.

Io certo ammetto che le Università minori, fornite di mezzi più limitati, di studî obiettivi e sperimentali, non si possono prestare a tutto quel largo e difficile lavoro che si esige per addentrarsi negli innumerevoli problemi della scienza. Ciò per altro è un compito di perfezionamento che si deve lasciare alle Università principali.

Il compianto Senatore Bufalini avvertiva fin dall'anno 1860 che bisogna distinguere lo scopo degli studî che ricerca il vero da quello degli studî che intendono farne applicazione.

Ed un progetto di legge dell'onor. Ministro Mamiani distingueva le Università in due classi, cioè: di studî professionali e di perfezionamento. E la Commissione parlamentare, creata nel 1855, proponeva che si ordinassero scuole universitarie in cui si impartisse l'insegnamento scientifico necessario all'esercizio della scienza e gli studî superiori che intendessero al perfezionamento della scienza medesima.

Inteso a questo modo il compito delle Università minori, esse possono ancora essere benemerite della scienza e continuare la loro vita non ingloriosa.

Io potrei appellarmi all'eloquenza dei fatti per sorreggere le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Molti professori dell'Università di Sassari chiamati ai principali Atenei del Regno, vi insegnano con generale e non contestato plauso. Ed i giovani medici che escono addottorati dall'Università di Sassari, è raro il caso che non riescano vittoriosi in tutti i concorsi ai quali si presentano. E ritenete, o signori Senatori, che quando l'Università di Sassari, come tutte le altre, avesse veramente superato i bisogni reali del paese e vi continuasse a mancare la sufficienza dei mezzi materiali, non sarebbe la forza di una legge o di un decreto che la farebbe cadere, ma la necessità stessa delle cose!

Una volta che gli studenti non trovassero

più utile dal lato scientifico di frequentarla, essi si rivolgerebbero altrove, come si rivolgono altrove per gli studî di perfezionamento.

Non essendovi quindi ragione di un provvedimento che mantenga l'Università di Sassari nello stato di paralisi in cui fu posta dalla legge 13 novembre 1859, molte volte ne sono perchè le sia consentito di provvedere ampiamente nel miglior modo possibile alla propria fama ed al miglioramento della sua condizione. Questo è il compito che si hanno assunto la provincia e il comune di Sassari offrendo al Governo il concorso di lire 70 mila, perchè questa Università, pareggiata alle secondarie, sia in grado di funzionare come quelle che sono dello stesso ordine.

Già parecchi altri comuni importanti d'Italia, Pisa, Torino, Catania hanno offerto al Governo il loro contributo perchè provveda ai bisogni sempre crescenti degli studî superiori. La provincia e comune di Sassari ha seguito il nobile esempio, continuando una serie di sacrifici incominciati da tre secoli, per mantenere il proprio Ateneo, che è un monumento di carità cittadina.

Tolta di mezzo la questione della finanza, nessuna ragione potrebbe giustificare la repulsa della legge che vi è proposta; giacchè questa legge, mentre provvede alle condizioni attuali di quell'Ateneo, togliendolo dalla eccezionale posizione in cui si trova, non pregiudica menomamente alcun principio. Quando giunga il giorno del giudizio universale per tutte le Università del Regno, allora anche quella di Sassari subirà il fato comune.

Frattanto non che ingiustizia sarebbe crudeltà, il negarle il modesto temperamento che essa implora.

Signori Senatori, se la vita di quell'Istituto per colpa non sua è venuta languendo, ciò non vuol dire che sia prossima a spegnersi, nè molto meno autorizza a darle il colpo di grazia negandole quell'alimento che esso stesso si è procurato.

Innanzi di abatterlo come un tronco di albero che ha cessato di fruttificare, bisogna vedere se non si possa rinvigorire e renderlo capace di più rigogliosi frutti.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Senatore Alfieri, ma non vedendolo nell'aula, la do al Senatore Cannizzaro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Mi studierò di essere brevissimo. Non ripeterò quindi le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale aveva sulle prime mostrata una grande ripugnanza ad accettare questo progetto di legge.

Se avessimo maggior tempo, e la calda stagione non ci sospingesse troppo rapidamente avanti, io desidererei di invocare l'aiuto di oratori di me più eloquenti, perchè sorgesse da quest'aula una voce che potesse avere un'eco nella pubblica opinione e facesse cadere il pregiudizio di considerare come decoro di una città avere istituti mal forniti e quasi deserti di scolari.

Se gli uomini autorevoli non si adoprano a far diminuire questo pregiudizio, gli alti studî in Italia ben difficilmente si potranno innalzare, giacchè le piccole Università, non solo assorbono una somma di mezzi materiali, una somma di spese mal fatte, ma assorbono o meglio deviano una grandissima quantità di studenti; imperocchè bisogna pur considerare che per ottenere dei buoni studî e per avere delle Università non basta l'aver degli insegnanti, ma vi abbisogna eziandio la cooperazione di un discreto numero di studenti.

Anche con dei bravi insegnanti gli studî illanguidiscono ove l'Università non ha più di tre studenti per ciascun professore, imperocchè manca lo zelo dello studente, e illanguidisce e si abbassa la capacità del professore.

Signori, le piccole Università, come anche, pur troppo io debbo dirlo, molti dei nostri istituti tecnici, sono lo spegnitoio dei nostri giovani scienziati, avviati e gettati nell'insegnamento senza aver i mezzi per perfezionarsi.

Perciò un grandissimo numero di giovani scienziati che offrivano le più belle speranze per il loro avvenire, in pochi anni sono venuti decadendo, mentre che se avessero trovato, negli anni nei quali è maggiore l'operosità, mezzi ed incentivi di studio, avrebbero fatto una luminosa carriera scientifica con grande giovamento e decoro della patria.

Questa insufficienza delle piccole Università a servire come mezzo di allevare gli scienziati e come mezzo di cultura per gli studenti, è una delle cause più potenti che tiene la vita scientifica italiana molto bassa. Io desidererei perciò aver avuto maggior tempo, avrei de-

siderato la cooperazione di molti che sono in questo Senato, perchè si elevasse una voce, non diretta al Ministro, ma al paese, al fine di fargli conoscere che cosa è oggi richiesto, perchè si possano fare con frutto gli studî sperimentali, quali sono quelli delle scienze fisiche e della medicina. Io non ho tempo, o Signori, di seguire l'onorevole preopinante in questa discussione.

Egli ha voluto dimostrare che le piccole Università possono essere utili; io non lo nego; io non sono tra gli accentratori, purchè però le piccole Università abbiano sufficiente corredo di mezzi, perchè non si spenga la vita intellettuale nei professori soprattutto, pel difetto di libri o di mezzi sperimentali, pel difetto di studenti e di aiuti e per l'isolamento che insensibilmente smorza il fuoco sacro.

Non lo seguirò nello esame di ciò che egli ha asserito, che cioè bisogna riserbare alle grandi Università i grandi mezzi di ricerche, e limitarsi per le piccole Università a quanto che è necessario per alcune dimostrazioni sperimentali delle lezioni.

Signori, nelle Università piccole bisogna pensare agli studenti ed ai professori; e questi debbono avere ciò che è necessario per progredire nei loro studî e non decadere, tanto più che sogliono arrivare sulle cattedre delle Università secondarie nell'età della maggiore operosità.

Gli studenti poi bisogna che non solo assistano alle dimostrazioni sperimentali, ma bisogna che incomincino alcuni studî pratici, anche, se volete, al solo scopo professionale.

Certamente nelle piccole Università gli studenti non possono gettarsi nella via delle grandi investigazioni, ma bisogna almeno che acquistino, specialmente per l'esercizio della loro professione, alcune cognizioni pratiche.

Del resto, io non intendo seguire l'onorevole preopinante su questa via. Mi limiterò solo a richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto non nuovo, ma abbastanza grave perchè possa passare inosservato, quando in questa Assemblea è stato messo in evidenza.

Signori! Dalle dichiarazioni e dell'onorevole Ministro e di tutti quanti conoscono lo stato delle nostre scuole, risulta il fatto che molte delle nostre Università, o libere o regie che sieno, non solo quella di Sassari, danno i di-

plomi di laurea senza aver avuto i mezzi di dare l'insegnamento conveniente.

Signori! La laurea si dà in nome del Re; questo nome è scritto in testa a ciascun diploma; è adunque il Governo del Re che si fa garante della sincerità di questi diplomi. Ora io domando se non sia non solo diritto, ma sacro dovere del Governo del Re di sospendere la facoltà di rilasciare cotali diplomi a tutte quelle Università, nelle quali risulti evidente che manchino i mezzi indispensabili a far sì che i diplomi stessi possano attestare almeno quel *minimum* di capacità che è assolutamente richiesto per l'esercizio della professione alla quale il diploma abilita.

Quando trattasi di un'Università, della quale il Ministro debba confessare che il diploma da esso rilasciato costituisce un inganno alla fede pubblica, domando io, può egli tollerare che questa tale Università continui a rilasciare siffatti diplomi in nome del Re?

Se si trattasse di diplomi liberi, che ognuno potesse apprezzare pel loro giusto valore, io comprenderei che si tollerassero; ma non comprendo si tollerino quando si danno in nome del Re ed hanno nelle popolazioni quell'autorità che dà la malleveria del Governo. Io credo che non si possa invocare alcun motivo per sostenere che il Governo sia obbligato a tollerare questo inganno alla fede pubblica.

Questo per me è un argomento gravissimo.

L'Università di Sassari era ridotta in condizioni, nessuno può disdirlo, che mancavano gli studî indispensabili per la laurea di medicina; pure continuava a dare, in nome del Governo del Re, con la stessa forma, lo stesso valore e gli stessi effetti, delle lauree come si danno nelle nostre più accreditate Università. Il Ministro, trovandosi dinanzi a questa condizione di cose, avrebbe dovuto appigliarsi al rimedio di sospendere in quell'Università il conferimento dei gradi, perchè non possono essere dati, mancandovi gli studî.

Fo questa questione non solo per Sassari ma per molte altre Università. Abbiamo delle Università libere e regie in identiche condizioni di quella di Sassari. Il Ministro dichiara che, per le leggi che regolano la materia, non può sospendere la facoltà di rilasciare diplomi; or ciò evidentemente costituisce un inganno alla fede pubblica. Si dirà: fornite a quelle Univer-

sità se sono regie i mezzi; ma il Ministro non può disporre che dei mezzi accordatigli dai bilanci.

Certamente non è tempo di trattare a fondo questa grave questione, ma io l'ho voluta sollevare per spiegare il mio voto che come vedete è titubante. Anch'io ho avuto una gran ripugnanza a fare con l'approvazione di questa legge un passo indietro nella così detta questione universitaria.

Ma il Ministro ha dichiarato che egli non può sospendere la facoltà dell'Università di Sassari, che non è poi tanto peggiore di alcune Università regie. Dopo questa dichiarazione io mi sono appigliato al minor male, almeno per il mio voto individuale.

Mi si dimanderà: l'Università di Sassari col sussidio del comune e della provincia si porrà in condizioni da dare un insegnamento sufficiente anche nella medicina? Signori, la posizione di uomo di scienza non mi permette di dire di sì; sarà un'Università dove i mezzi sono ristrettissimi e non sono certo sufficienti per l'insegnamento della medicina; coi mezzi aggiunti però sarà meno male di quello che è attualmente. Sarà nelle condizioni di altre Università regie giacchè in parecchie Università regie i mezzi per l'insegnamento sperimentale medico sono insufficienti. Il Ministro ha invocato questo fatto; pur troppo non si può negare per quanto sia dolorosissimo il riconoscerlo senza porvi riparo.

Vi sono delle Università regie dove l'anatomia si insegna in un modo tale, con tale mancanza di mezzi che non v'è bisogno di avere una gran scienza per prevedere che coloro che escono da quell'Università non ne hanno imparato abbastanza per esercitare la professione. In questo stato di cose io vi rimando alla Relazione nella quale dichiarai che ero in bivio tra il fare il meno male senza fare una cosa che non dico ottima, neppur buona, ed il fare proseguire una condizione mostruosa; e questa condizione mostruosa si proseguirebbe, giacchè una volta che la legge dà vita all'Università di Sassari, il Ministro non vorrà proibirle di dare la laurea di medicina. Gli Uffici che ci mandarono come loro rappresentanti, in questa questione della Università di Sassari videro pur troppo una questione generale, cioè risolta la questione delle piccole Università le quali vogliono assi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

curare la loro esistenza con degli sforzi dei Municipi non proporzionati forse alle loro risorse.

Parve che votando questa legge si consacrasse l'esistenza delle piccole Università, e si rinunziasse per sempre a ridurne il numero.

Fu inserita nella Relazione la dichiarazione che il Ministro è pronto a ripetere in pubblica adunanza.

L'onorevole Ministro ha detto: nello stato attuale delle cose e della pubblica opinione, è già molto che il male non cresca. Ci vorrà molta forza nell'onor. Ministro a impedire che il male si accresca, giacchè le piccole Università vogliono completarsi, molte delle grandi vogliono divenire più grandi, vogliono allargarsi; alcune ampliare il numero delle facoltà, aggiungendo scuole di ingegneri, di veterinaria; dove è una sezione di facoltà si vuole compire la facoltà, e via via discorrendo; vi ha un risveglio in questo senso; le intenzioni sono certamente lodevoli; ma è una disgrazia che uomini di senno non cerchino di persuadere la pubblica opinione che da tutti questi mezzi largiti in favore degli studî tutt'altro effetto ne risulta che il vantaggio degli studî medesimi. Questo è lo stato delle cose, queste sono le forze che agiscono sopra un Ministro.

È abbastanza se un Ministro giunge a resistere; è suo convincimento di accettare il concorso dei comuni e delle provincie, ma di accettarlo affine di migliorare quello che ci è; e ci è molto margine per migliorare quello che ci è; così nelle Università di Genova, di Catania l'onor. signor Ministro ha accettato il concorso dei comuni e delle provincie per migliorare le facoltà esistenti, per fare che gli insegnamenti e i mezzi sperimentali sieno meno scarsi di quello che attualmente sono; ma egli si è dichiarato deciso a non permettere che queste Università aggiungano le facoltà che loro mancano attualmente; giacchè, come vi ho detto, riguardo alla posizione delle Università secondarie e primarie, la differenza di fatto è questa, che le Università secondarie danno solo le lauree nella giurisprudenza e nella medicina ed alcune anche la licenza matematica per preparare i giovani nell'ingegneria; ma le Università primarie non danno soltanto queste lauree, ma danno altri diplomi che richiedono

maggiori corredi di mezzi e maggiore altezza di studî.

Col mio voto si è costituita nell'Ufficio Centrale la maggioranza favorevole al progetto di legge, purchè siamo assicurati, e basterà la parola, non ci è bisogno di un ordine del giorno, basterà la dichiarazione del signor Ministro che ne assuma qui l'impegno, che egli vorrà resistere a tutto questo risveglio di vanità locali e che vorrà solamente accettare il concorso dei comuni e delle provincie, nel caso che vogliano favorire gli studî, non in quei casi che accrescerebbero lo sparpagliamento.

Attendo questa dichiarazione dell'onorevole sig. Ministro al Senato e mi rassegno a dare il voto favorevole alla legge come il minor male; perchè, giova ripeterlo, il Ministro non ha facoltà, lo ha dichiarato, non ha facoltà di impedire altrimenti che quella laurea data senza studî continui tuttavia.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io avrei amato che il voto del Relatore dell'Ufficio Centrale fosse meno rassegnato e alquanto più risoluto e contento. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto la storia del come la questione delle Università toccata così alla sfuggita, non sottoposta mai ad un serio e reale esame, avesse potuto nel 1866 per opera del Berti in certa maniera essere scartata. Ma ha soggiunto come dappoi variamente e per indiretto siasene fatto qualche cenno sino a quell'ordine del giorno votato nella Camera dei Deputati in cui l'altro ramo del Parlamento porgeva un autorevolissimo incoraggiamento ai comuni e alle provincie per migliorare gli istituti scientifici.

Vedete che la questione essenzialmente pareva essersi trasformata nella mente degli uomini politici: all'idea della soppressione era sottentrata l'altra del concorso provinciale o comunale.

Si disse un giorno: abbiamo troppe Università, perchè e professori e stabilimenti e spese del Governo rispondano ai bisogni loro, e si soggiunse: le Università minori sono un vero e reale danno della scienza.

Io non voglio discutere adesso la questione delle Università minori, nè voglio che alcuni

dei miei giudizi o dei miei fatti mi siano oposti se io mi facessi difensore delle Università medesime.

Ma il Senato mi consentirà che io insista nel dichiarare che anche una simile quistione non può essere portata qui dal mio progetto di legge, e si vorrà guardare da questo (fino a che non è definito, mi permetta il Senato che lo chiami pregiudizio) da questo pregiudizio delle Università minori, il quale, come avete inteso, rende singolarmente scabra la quistione che è sottoposta al vostro giudizio, dopo avuta favorevole la decisione della Camera.

Tuttavia mi conceda il Senato che, senza discutere le contrarie opinioni, io mi domandi: la molteplicità delle Università debbe essere considerata dannosa o utile alla scienza?

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto due cose le quali veramente riassumono le difficoltà che si sogliono opporre a coloro i quali del molto numero delle Università, dico delle nostre, non nutrono quei sospetti che altri, nè le condannano tosto.

Esso ha detto: nelle Università non si tratta soltanto di avere professori valenti, abbisognano anche gli scolari. Si vuole che troppo scarsa non sia la scolaresca la quale accorre alle lezioni, perchè, dinanzi ad una scolaresca numerosa, il professore sente crescere la sua operosità; l'ardore dei giovani è stimolo a quello del maestro affinchè egli non si assonni sopra la cattedra sua, ma resti sempre un utile operaio del sapere.

Aggiunse l'altra difficoltà, ed è che dove le Università sono molte, difficilmente ai molti bisogni delle Università possono sopperire le finanze dello Stato; obiezione che in Italia ha gravissimo peso.

Intanto, a coloro che credono e ripetono che il numero delle Università italiane sia eccessivo, giova fare presente lo stato vero delle nostre Università. Abbiamo 21 Università, numero che ammetto anch'io essere sproorzionato; se anche si citi l'Impero germanico dove, lasciando Dorpat, che non sorge nel territorio tedesco, sono 28, se anche si ricorda che in Germania le facoltà isolate, le scuole speciali superiori non unite alle Università sono 17, che si possono sommare colle Università, e valgono alcuna delle nostre, se anche si ricorda che nella Germania, dentro e fuori dell'Im-

pero, gli studî politecnici sono 13. Tuttavia, anche chi non voglia scusare con questo ricordo la molteplicità dei nostri istituti universitari, può ben affermare che il loro numero è molto grande nelle contrade tedesche.

Da noi adunque si dice che 21 Università in Italia sono molte, e non sarò io colui il quale voglia dire che siano poche. Io ho scritto e stampato che sono pur molte, ma per me il difetto anche più grave era nella pessima loro distribuzione. Credo che la realtà delle cose e l'obbiezione più grave sia questa, ma questa che soggiungo è ancora la realtà delle cose.

Noi abbiamo 21 Università: ma come è costituita ciascuna? Il concetto estrinseco dell'Università italiana suppone un complesso di quattro facoltà coll'aggiunzione di alcune scuole speciali. Quest'idea ha dinanzi agli occhi chi ne condanna il numero, e riconosce impotente il Governo a sussidiare convenientemente tanti Istituti.

Io prego il Senato a considerare questo: Si accredita nel paese l'opinione che noi siamo pieni di Università. Ebbene, chi osserva, riconosce che abbiamo al più 21 facoltà legali, e questa come è la più numerosa, così è pur quella che dal professore in fuori abbisogna di minori aiuti, e dove in parte anche al professore suppliscono i libri.

Importantissima per l'igiene e la salute pubblica è la facoltà medica, e per la fragilità della vita umana necessaria e frequentata. Ebbene quanti sono questi studi nelle Università nostre? 15 soli compiuti. Alla qual cosa chi badi, sentirà dovere con meno sicurtà affermare che il numero sia eccessivo e condannarli. Allontanare o diradare i centri di studio non è indifferente per averli popolati, chi pone mente alla media delle fortune italiane.

Discendiamo ancora nel numero delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, che sono quattordici di numero, ma otto sole complete, mentre sei sono incompiute. Questo medesimo anzi peggio dobbiamo dire della facoltà di filosofia e lettere, la quale insieme colla facoltà dianzi accennata formava un solo tutto nelle antiche Università italiane, e sino ai miei tempi in quella di Torino, ed è tuttavia una cosa sola nelle Università di Germania.

Lascio le scuole di applicazione e le veteri-

narie, che non credo nissuno voglia assolutamente affermare che sieno troppe.

Ecco, onorevoli Senatori, che cosa è davvero il numero delle nostre Università. Questo è l'esame che deve essere istituito perchè non si accresca nè si diminuisca oltre il vero la realtà dei fatti.

Giova nella questione attuale avere fatto questo conto perchè il paese non s'immagini che per avere 21 Università le abbia quali la parola suona, cioè complete tutte colle loro quattro facoltà. Sarebbe un errore come quello di avere scoperto che avevamo 17 milioni di analfabeti, non scartando dal conto tutti quelli che per natura devono essere analfabeti, perchè si era portata sul conto di questi 17 milioni, la numerosa classe degli infanti che non parlano ancora.

Vi ha di più. Delle Università quattro sono libere; o punto o poco della spesa loro si risente il Governo, e quali siano le condizioni fatte ai professori delle medesime riguardo agli stipendi, e quali gli aiuti agli stabilimenti scientifici, non commetterebbe ingiustizia chi le consideri dopo le Università governative di secondo ordine, nè qui sono fuori di luogo le osservazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e i desideri da lui manifestati perchè si trovasse modo di renderle più adatte esse pure a conseguire lo scopo che si propongono.

Ma in quanto a queste Università libere, devo rettificare un errore in cui è incorso l'onorevole Cannizzaro. Esso ha affermato che al pari delle Università maggiori conferiscono la laurea medica e la legale. Ciò non è esatto che per la seconda.

In medicina non si danno lauree, non vi sono che i primi anni di corso: questo debb'essere compiuto nelle Università governative, le quali perciò sono messe in condizione di potere esercitare un autorevole sindacato sulla qualità degli studi che in quelle si fanno. Ora, dove gli esami fossero quali l'onorevole Senatore e noi tutti vogliamo, un vero esperimento imparziale e giusto nel quale riconoscere la bontà delle dottrine e il grado del profitto, certa cosa è che i difetti di quegl'insegnamenti sarebbero stati riconosciuti e levati.

Aggiungo una considerazione sola. La questione delle Università minori dovrebbe essere fatta con molto più agio; non è soltanto il

tempo a cui si riferiva l'onorevole Cannizzaro, che impedisca di trattarla.

Eziandio il soggetto per sè medesimo debbe essere riguardato da molti più lati e per vari rispetti molto più largamente discusso.

Noi dobbiamo considerare le Università secondarie non solo per rispetto alla scienza, che certo è importantissimo, ma ancora per riguardo a certi interessi civili e politici i quali non vogliono essere dimenticati o messi in seconda riga. L'Università per sè stessa, anche mediocre, è pure un buon fattore del progresso e rialza il grado della coltura comune in tutto quel paese che la ospita. Concederò che tale sia anche quella che è al disotto della mediocrità, perchè non è ammissibile e non sarebbe vero che alle condizioni materiali e basse di tali studi risponda il valore degli insegnanti. No: anche là ve n'ha di valenti.

Ora, io domando, se nelle condizioni nostre presenti, così intellettuali come politiche, la questione delle Università non si connetta con qualche cosa di più grande.

Nelle Università anche piccole, giudicatele come più vi aggrada, vi è pur sempre un centro di vita scientifica, un foco di luce per le intelligenze e di civiltà per la popolazione. Quell'insegnamento, se non crea, desiderio più onesto che la pretensione, diffonde le verità conosciute: non ci sarà l'inventore, ma il divulgatore ci ha ad essere, e di quel volgarizzamento si vantaggia la vita civile, si afferma la libertà, si rinforza la coscienza del nostro diritto.

Se non vi resteranno i più grandi ed illustri rappresentanti della scienza, non vi possono mancare gl'interpreti loro: quale che sia l'impeto e il vigore suo, un movimento scientifico si produce; e insieme con esso cognizioni più larghe e più alte, forza maggiore d'intelletti e di animi, pregiudizî minori e libertà maggiore, e la morale indipendenza della ragione consapevole di sè stessa. Le quali cose, in ogni tempo e paese apprezzabili, voi mi direte se non siano degne di stima grandissima ora e tra noi i quali abbiamo ostacoli morali cui l'antichità rafforza, e che il moto italiano ha sormontato, come fa l'onda, ma non ha distrutto.

Dissimulare il vero non giova a nessuno. Non si parli di pericoli che da parte della violenza possa temere il nostro paese: gli uomini

nostri faranno il debito loro, e non si ha a diffidare dalla nazione che questo dovere non sia adempiuto. Ma la libertà nostra e i principî secondo i quali essa si esplica non possiamo nasconderci che sono combattuti. Contro la indipendenza della scienza sta la dottrina tradizionale la quale sappiamo a quali conseguenze sia giunta e quali massime abbia proclamato e imposte alla fede degli uomini.

Il che se già per sè stesso è grave, più pericoloso che questa regola del credere si vuole che diventi ancora regola dell'operare, il che quando si ottenesse andrebbero perduti alcuni dei nostri più cari, umani e civili acquisti.

Gl'intendimenti di questo partito nemico ugualmente a tutte le gradazioni della parte liberale, non sono oscuri. Esso lotta precipuamente nel campo della istruzione, e da quella che s'imparte nelle scuole di primo grado fino a quell'altra che prepara agli uffizi più solenni della vita civile si studia d'impadronirsi dell'animo delle crescenti generazioni.

Io m'ingannerò, o Signori, ma penso davvero che non possa essere da nessuno tra noi dimenticato questo aspetto della questione, tanto più se ricordiamo il nostro diritto e quali armi ci siano riserbate per la sua tutela. Noi abbiamo sinceramente riconosciuta a tutti la libertà, e attribuito soltanto al convincimento il potere di acquistarsi la maggioranza delle coscienze.

L'onor. Senatore Cannizzaro non può ricusare l'esame della questione per questo rispetto, e mi persuado che il Senato farà buon viso a questo semplice e buono progetto di legge.

Dinanzi alle minacce e alle invasioni dello spirito clericale troppo nemico a noi, la nazione debbe cercare e preparare le sue difese col culto della scienza.

E questo mi affida che mentre con generoso sforzo, comuni e provincie attendono a ravvivare questi focolari di civiltà che sono le Università, e collo splendore degli studî cercano molti di consolarsi della perdita autorità politica, voi non respingerete il concorso che frutterà in definitiva a tutti.

Ma veramente io trascorro a trattare una questione che desidera momento e sede più opportuna, e che non è proprio congiunta coll'argomento che ho sottoposto alla vostra deliberazione.

Può farsi questione della convenienza o no di mantenere le Università minori relativamente a quello che io domando al Senato, cioè che approvi che l'Università di Sassari, da una legge dello Stato messa in condizioni che la condannano ad una vita miserabilissima, ne esca?

Parecchie ragioni legittimano la domanda: 1° Il nostro decoro non permette che allorquando noi ci lagniamo delle Università minori perchè le riteniamo incapaci a compiere il loro fine, lasciamo poi sussisterne una più infelicitamente condizionata di tutte le altre, anzi non risoluti a distruggerla impediamo che senza aggravio del pubblico erario sia confortata! Ma davvero è da 17 e da 18 anni che noi diamo spettacolo triste di volere e non potere o non osare far nulla di quello che si va predicando essere necessario.

Anzi io ricordo che quando l'on. Cibrario ha pensato dapprima alla soppressione dell'Università di Sassari (e lo ricordò l'on. Relatore), si era nell'anno 1854. Ebbene da quel tempo al presente sono passati 23 anni, ed io domando agli uomini gravi, domando al Senato: quando per sì lungo corso di tempo voi sentite divenuto quasi tema comune questo, che le Università minori sono un danno, e intanto vivono, non vi pare che la questione sia male posta per avventura! e non si debba studiare, se questo problema, il quale ci pare così facilmente solvibile e non si scioglie mai, questa specie di quadratura di circolo, non si debba risolvere in altro modo! E per finirla su questi motivi generali avverto ancora una cosa: sopprimere le Università minori, cioè alcune delle 21 facoltà legali, delle 15 di medicina, delle 14 incomplete di scienze fisiche, matematiche e naturali, vuol dire incamerare il patrimonio di quelle Università? E non occupandone il patrimonio vuol dire vietare a loro di tenere nelle condizioni di Perugia, di Ferrara, ecc., un'Università? Continuare nel concetto delle Università libere oppure abbandonarlo?

Ma torniamo a Sassari.

Sassari venne innanzi domandando di uscire da quello stato non precario perchè ha una legge per sè che la guarentisce. Ma che cosa le guarentisce? La dieta, che tormenta come il digiuno, ma non uccide.

Volendo uscire da questo stato cercava il sussidio del Governo. Io racconterò al Senato, come ho raccontato alla Commissione, le pra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

tiche fatte da me. In principio, non sono favorevole ai troppo piccoli centri di studio per la capitale ragione che questi minori centri hanno troppo poche forze. Se potessero crearmi qualche cosa di grande, di stabile, se le forze loro crescessero, le difficoltà mie scemano di assai.

Ho sotto i miei occhi alcune statistiche dalle quali appare essere qualche istituto germanico salito in grandissima reputazione indipendentemente dal luogo dove sorgeva, che piccolissimo era, e dal campo di azione che ragionevolmente si poteva ad esso misurare. Ora è noto a quale motivo si debba attribuire lo splendore acquistato da quello studio, cioè dalla valentia degli insegnanti che con ogni maniera di lusinghe vi si seppero attirare, e dai mezzi posti a disposizione loro e della scienza. Il che fatto, l'Università che poteva essere detta minore, uscì tosto da quella condizione.

Ond'io pensai che la ricerca de' mezzi maggiori di studio era la più importante, e di più certo esito per ora, così all'ottenimento di questi subordinai l'adempimento dell'onesto desiderio de'Sassaresi.

Le trattative furono molte ed io per non tediare il Senato leggerò qui un brano della lettera che si scriveva e dove si indicava appunto quali cose avrei creduto potessero essere fatte.

Io diceva adunque che lo Stato doveva innanzi tutto rivolgere i suoi benefizi ai grandi stabilimenti delle nostre maggiori Università e solamente quando avesse ridotto nelle condizioni volute dalla scienza questi grandi istituti, avrebbe potuto pensare ai minori; lo che voleva dire un tempo immensamente lungo stante i gravissimi bisogni di quelli.

Feci trarre il conto della spesa che occorreva per mettere l'Università di Sassari in grado di sostenere il confronto colle Università minori, e scrissi così:

« S'intende fare l'aggiunta di una tal somma a quel bilancio? Oppure con deliberazione che sarebbe lodata ed esemplare, quel popolo sarebbe contento di rivolgere il contributo suo ad una sola delle due facoltà che presentemente sono in Sassari, persuaso essere molto più profittevole e sagace fare una cosa sola ma bene, che due o più mediocrementemente o male? »

Ecco adunque l'indirizzo che pure in questa questione di Università minori io aveva preso allora, e la lettera che ha concluso per parte mia le trattative, è del 12 agosto 1876.

Io ho pensato questo: Ci ha qui un malato il quale colle migliori disposizioni del mondo cerca il rimedio a suoi mali. È questa buona occasione per ammazzarlo? che davvero non ci sia altro rimedio che questo, e che da una discussione largamente introdotta dinanzi al Parlamento, questo non sia per trovare nella sua sapienza altro modo di provvedere alla scienza e al nobile amore de' paesi che hanno un qualche centro di studio?

Ed io trovo utile, e ringrazio l'onorevole Cannizzaro, il quale non aveva bisogno d'invocare voce più autorevole della sua, che egli abbia voluto far sentire a questa Università, che l'amor proprio bene si pone nelle cose che si fanno bene non in quelle altre che si fanno male. Volere queste carezzare, e seguitare a compierle, è malattia di cuore, non sanità di mente.

Cosicchè il cominciare dal concentrare gli sforzi, e invece di tenere due o più facoltà accontentarsi di una e migliore dimostra che bene s'intende l'utilità degli studi e l'onore del paese, e il denaro si spende come è dovere, a reale vantaggio delle popolazioni e del progresso. Io sono lieto che l'onorevole Senatore abbia da questo Augusto luogo indicata una tale via: in quella appunto io era diggià entrato.

Soggiungeva poi questo nella mia lettera agli inviati Sassaresi:

« Data la somma a ciò occorrente, vediamo la questione del metodo.

« Ad effettuare il disegno si aprono due vie; una è di versare tutta la somma nella cassa dello Stato, perchè questo elevi gli stipendi, bandisca i concorsi e doti men parcamente gli stabilimenti scientifici (ecco i tre criteri i quali io proponeva come regolatori della spesa):

« A ciò parmi si voglia una legge. Io non fo presagio sulla facilità di vederla approvata dal Parlamento, per le ragioni che ho addotte. L'altra è la via battuta da Siena, ad esempio, che il contributo suo distribuisce come le piace, ed in quella proporzione che le talenta. Metodo più speditivo, ma tale che, se fosse adoperato solo rispetto a qualche insegnamento, io non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

mi sento per nulla disposto ad ammirare e ad accettare, giacchè le forti disuguaglianze delle provvisioni nel fondo del cuore offendono e rompono l'armonia degli animi, egualmente che delle dottrine e degl'insegnamenti. »

Ecco dunque come la quistione di Sassari è venuta. E come si pone? Si pone in queste condizioni naturali di cose. L'Università di Sassari, la quale vive male sì, ma vive, la quale ha tutti i diritti che hanno tutte le altre Università, maggiori o minori siano esse, possiamo noi accettare che resti in una condizione per la quale è la meno adatta ad adempiere l'ufficio che le è commesso? Oppure vogliamo noi che ella si metta nella condizione di potere naturalmente lottare con tutte le altre, e, come queste fanno, concorrere anch'essa più validamente alla coltura scientifica della Nazione?

Io non mi diffonderò sopra questo punto. La risposta non mi pare dubbiosa. Quando ebbi l'onore di essere ascoltato dalla vostra Commissione, io rilevai bensì che anche i nuovi stanziamenti erano esigui, ma ho dimostrato come fossero tuttavia superiori a quelli di parecchie Università alle quali noi vogliamo paragonare lo studio di Sassari. E come quella Università nulla costa allo Stato, il quale intanto ne riscuote le tasse, si fa manifesto che essa potrà con più facilità e giustizia ricevere di volta in volta novelli aiuti per lo studio di quelle discipline che mostrino averne maggiore bisogno. Tra le quali, certo, è la medicina, così per gli studî fisici e naturali, come per gli accademici ed i clinici la più costosa di tutte. Ed uguale al certo è l'importanza dei suoi effetti, perchè essa debba preparare i curatori della salute pubblica, ch'è tanto valido argomento di progresso.

Io non istancherò la benevola attenzione del Senato col confrontare le dotazioni di tutti questi stabilimenti. Ne piglierò uno, le cliniche ad esempio, dentro le quali si forma il criterio del medico, e vediamo tra le Università minori quale è che abbia accolto maggior numero di infermi, ed avute più giornate di ospitalità, come si dice. La statistica è di un due anni fa. Ecco le cifre:

	Malati	Giornate di ospitalità
Cagliari . . .	90	3313
Catania . . .	156	3076
Messina . . .	244	5897

Modena . . .	430	11860
Parma . . .	281	8245
Sassari . . .	308	7547

Cosicchè, in questo prospetto che vi ho letto, Sassari è la seconda per numero di malati, e sarebbe la terza per giornate di ospitalità, il che potrebbe spiegare una cosa che fu avvertita, che cioè l'insegnamento, malgrado i piccolissimi mezzi, in virtù della buona volontà di quei professori e la provvida sapienza degli amministratori di quell'ospedale, non difettò, come si sarebbe potuto e dovuto temere da chi avesse esaminato il bilancio.

Altri ancora potrebbe avvertire la buona prova che danno di sè gl'istruiti colà; argomento così della diligenza e dello studio, come della bontà dell'ingegno naturalmente aperto e vivace e amico del lavoro; onde avviene che sieno popolosi gl'istituti secondarî nella provincia, e del profitto di quei giovani si lodino gl'ispettori che testè ne sono tornati.

Noi dovremmo essere per ogni riguardo lieti, se trovassimo dappertutto un simile concorso per parte delle provincie, e in ispecie delle amministrazioni spedaliere, perchè i nostri studiosi molto si vantaggerebbero della maggiore esperienza acquistata negli spedali.

Tanto più che è noto che un malato basta solo a un certo numero e ristretto di studiosi, sicchè dove questi sono molti, quelli dovrebbero singolarmente aumentarsi. Il che, dove si volesse rigidamente esaminare, potrebbe apparire che le piccole scuole hanno per ciascun alunno un maggior numero di malati che non le grandi. Serva d'esempio l'Università di Napoli, che per 160 letti ebbe nell'anno 1875-1876 991 scolari.

Le quali cose io ho voluto dire, non tanto come ragione in favore di Sassari, ma perchè appaia quanto sia complessa la questione alla quale può dare occasione il progetto di legge a voi sottoposto.

Ma nè il Senato vorrà introdurla, nè posso trattarla io, il quale ebbi di mira di sminuire i danni di quegli studî e di migliorare uno dei nostri Istituti, anticipando, in piccolissima parte, è vero, la soddisfazione dei desiderî che ieri con facondia e verità esponeva il Senatore Moleschott.

Le nostre Università, siano desse primarie o

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

secondarie, versano in condizioni diverse. Se queste disparità nascono dalla varia potenza degl'ingegni, bisogna rassegnarvisi; un giorno il professore più valente detta le sue lezioni in un'Università, e all'indomani un altro sorge in un'altra. Di più i giovani, quando l'ardore del sapere più li infiammi, andranno a cercare quel nutrimento che meglio giovi, e la lezione pronunciata dalla cattedra largamente si diffonde; ma quel che è duro a sopportarsi, gli è che vi sieno tali cause permanenti e stabili, per cui essenzialmente uomini educati col medesimo regolamento, riusciti ad ottenere il medesimo diploma, debbano essere giudicati assolutamente inferiori gli uni degli altri, a motivo della preparazione loro scientifica.

Questo stato di cose non mi sembra tollerabile; e quindi posi questa regola alla condotta cui accennava l'onorevole Cannizzaro, e che vuol sentire essere ripetuta al Senato.

Io ho trovato un movimento al quale applaudo; provincie e comuni s'interessano alle cose della pubblica istruzione. Lo trovo nell'insegnamento elementare, per la vaghezza di alcuni comuni di conoscere ed applicare agli studi i migliori sistemi, a crescere le scuole, a migliorare le sale. Lo trovo nelle scuole secondarie, e per questo basta volger lo sguardo al numero degli istituti pareggiati, e avvertire alle spese che alcune popolazioni lietamente sostengono in favore della scienza, che è il più alto e più grande obbiettivo di una nazione.

Vi ha chi vede con occhio dubbioso questo lodevole concorso, e si domanda se non sia meglio trattenere sulla china di tali spese i comuni e le provincie. Io penso che torni inopportuna questa tutela, e che troppi elementi ci manchino perchè il nostro giudizio possa essere riconosciuto ispirato dal vero.

Per esempio, ad alcuni sembra piena di pericoli questa liberalità di Sassari. Quali siano le condizioni di quella città e di quella provincia io non posso giudicare, ma io ho letto con piacere in un giornale, che quel Consiglio provinciale ha intimato un concorso ed ha stanziato 25 mila lire per far dipingere a buon fresco la sala delle sue adunanze: somma che non hanno potuto raccogliere i due Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione per decorare la sala del Consiglio dei loro successori.

Se la notizia è vera, io riconosco là un paese di nobili aspirazioni e mi compiaccio di questo uguale amore verso l'arte e la scienza, e credo che il Senato penserà come me che non debbano essere cattive le condizioni finanziarie dell'ardimentosa provincia.

L'onorevole Relatore dimanda qual è il sistema che si terrà, quando avvengano consimili proposte per parte degl'interessati alla prosperità de' proprî studi.

Il mio sistema si formola in una maniera molto semplice; migliorare quello che è, sia coll' accettare nuovi assegni, sia col ridurre a vantaggio di una Facoltà o di una scuola quello che per parecchie si spende: e come l'onorevole Relatore affermò di voler credere alle mie parole, io non aggiungo altro, sicuro che la sua dichiarazione fu schietta. Ma ricorderò al Senato un fatto di ieri. Ieri, rispondendo all'onorevole Moleschott, ricordai quanti comuni e quante provincie e corpi morali avessero aperto dei concorsi, e in quella lista che ho letto, voi avete potuto osservare l'applicazione della norma che mi sono prefissa.

Così essendo le cose, mi permetta il Senato che gli raccomandi l'adozione di questo progetto di legge, indipendentemente dalla questione delle Università minori.

Nella vita dei popoli liberi non manca mai nè il tempo nè il luogo per le questioni che hanno in sè una vera importanza. Ed è bene che queste si pongano allor. che il luogo e il tempo ne additano la convenienza. Non si tratta di un argomento il quale non sollevi molti interessi, e de' più nobili che muovano l'animo umano, e l'affetto anche l'orgoglio delle città. Sicchè è mestieri che il soggetto sia riguardato da ogni sua faccia, affinchè della deliberazione che voi sarete per prendere, tutti o i più siano persuasi.

Fare altrimenti non approda. Nel 1862 un regolamento aveva portato alcuni provvedimenti i quali, se applicati a dovere, avrebbero a ogni modo influito moltissimo non solo sopra gli studî, ma sulla bontà delle Università medesime, nè so se le minori avrebbero resistito.

Ma subite proteste si elevarono contro la prescrizione improvvisa e lo strepito fu grande, sicchè quelle prescrizioni restarono sospese anche per opera d'uomo che tutta sente l'importanza degli studî che esso singolarmente onora.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Io sono persuaso che il Senato vedrà con piacere questo movimento che porta la Nazione verso i nobili interessi della scienza e dello studio. Esso conosce quanto possano per nobilitare il carattere dei paesi e purgare le passioni degli animi proponendo ad essi un ideale più alto, quanto possano ancora per la materiale prosperità dei medesimi.

Epperò, cogliendo anche quest'occasione di provvedere al bene della patria, vorrà incoraggiare gli sforzi lodevoli, e non respingere esempi fruttuosi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

La Regia Università degli studî in Sassari è pareggiata, per le Facoltà e scuole in essa presentemente istituite, alle Università indicate nell'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, N. 719.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo 1.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

Alle spese maggiori di personale e di materiale, necessarie per la esecuzione della precedente disposizione, sarà provveduto coi fondi a tal fine assegnati dalla provincia e dal comune di Sassari.

(Approvato.)

Art. 3.

È abrogato l'art. 2 della legge 5 luglio 1860, N. 4160.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta insieme cogli altri.

Discussione del progetto di legge: Riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territorî Lombardo-Veneti di nuovo censo.

Si dà lettura di questo progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Nel progetto di legge presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati, era stabilito che il maggiore aggravio imponibile che derivava dall'aver attuato il nuovo censo in alcuni comuni delle provincie lombarde, e specialmente nella provincia di Como, sarebbe stato ripartito fra tutti i comuni lombardi di nuovo censo, e quelli delle provincie venete, tutte di nuovo censo; e tanto nella Relazione fatta alla Camera dei Deputati, quanto in quella fatta al Senato, l'onorevole Presidente del Consiglio diceva che questo riparto era appoggiato all'equità ed *alla giustizia*.

Ora, noi ci vediamo presentato un progetto il quale distribuisce diversamente questo maggiore aggravio, e va a colpire anche tutti i comuni del vecchio censo lombardo, i quali non hanno alcun rapporto con quelli del nuovo censo.

Ora io domando se l'onorevole Ministro avea riconosciuta *la giustizia* che questi comuni del vecchio censo non dovessero essere aggravati incompetentemente, come ha potuto accettare tale modificazione al suo progetto di legge che porta questo maggiore aggravio a quelli del vecchio censo di Lombardia, e lo prego quindi a voler dare una qualche spiegazione per appagare naturalmente i giusti reclami che possono fare i comuni del vecchio censo di Lombardia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta sono giustissime.

Il Ministero avrebbe desiderato che questo conguaglio si fosse unicamente operato tra i comuni di censo nuovo; ma l'onorevole Senatore Beretta non ignora le difficoltà che incontrò sempre in pratica questa questione.

Fu appunto per vincer queste difficoltà che dopo lunga disputa, siccome questa operazione è in corso e dovrà essere compiuta in breve tempo, si è creduto che il vantaggio che deriverà tanto alle provincie Venete quanto alle provincie Lombarde coll'opera compiuta del nuovo

censimento potesse compensare i temporanei aggravii.

L'onorevole Senatore sa che questa operazione è avanzatissima perchè non restano che 28 comuni nei quali l'operazione non si è ancora cominciata; è perciò che questo vantaggio si otterrà anche dai comuni di vecchio censo, su cui ricade pure un peso lieve e temporario. Questa ragione principalmente dei benefici che troveranno i due compartimenti Veneto e Lombardo dall'aver un solo censimento, per modo che l'imposta fondiaria potrà repartirsi su questa già importantissima parte del territorio italiano con unica aliquota fece sì che questo progetto di legge fosse accettato come una specie di transazione, nella Camera dei Deputati, dove non ha incontrato sul punto da lui indicato nessuna obbiezione appunto in vista della leggerezza e della temporaneità dell'aggravio.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ringrazio l'onor. Ministro delle spiegazioni che volle darmi.

Io credo che le provincie lombarde di vecchio censo sapranno sopportare con abnegazione anche quest'aggravio nella fiducia che venga poi fatta la perequazione il più presto possibile, mediante il nuovo ricensimento dal quale l'onorevole Ministro spera che possa venire un compenso per tutto ciò che pagheranno adesso di più.

Senatore PALLIERI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore.* Signori Senatori, premetto che la Commissione di Finanza è pienamente d'accordo con l'onorevole Ministro nel consigliarvi l'approvazione del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, benchè questo non contenga, per suo avviso, la miglior soluzione delle difficoltà cui vuolsi provvedere. Noi avremmo desiderato, come l'onorevole Senatore Beretta, che non si fosse toccato il vecchio censo milanese, già così poco favorevolmente trattato dalla legge del 14 luglio 1864; ma da uomini pratici non crediamo dover perdere il buono certo e presente per andar dietro a un ottimo difficile a conseguire.

All'egregio Collega che si dà giustamente pensiero del vecchio censo io spiegherò brevemente la causa principale della sgraziata condizione del censo medesimo; e se mi av-

verrà di trovarmi su d'un punto in opposizione all'onorevole Ministro, ciò, come ho dichiarato, non potrà aver influenza sulla votazione del progetto di legge.

Intendo parlare del rapporto fra il vecchio e il nuovo censo.

Emanata la sovrana patente del 23 dicembre 1817, venivano nel Regno Lombardo-Veneto censiti prima di tutto i territori di catasto provvisorio. Tali erano le provincie venete; tali quelle, già appartenenti alla Repubblica di Venezia, che il funesto trattato di Campoformio aveva incorporate alla Repubblica Cisalpina; tale infine la Valtellina, che nel 1796, scosso il giogo de' Grigioni, si era unita alla Lombardia.

Compiuto nel 1853 il censimento dei detti territori, il Governo austriaco, allo scopo di risparmiare i milioni occorrenti pel ricensimento delle provincie onde già si componeva il ducato di Milano, nelle quali vigeva il censo iniziato nel 1718 da Carlo VI e attivato nel 1760 da Maria Teresa, propose alla Giunta del censimento il quesito, se esistesse fra il censo antico e il nuovo tale rapporto che permettesse senza più di conguagliare i territori regolati dall'un censo a quelli regolati dall'altro.

La Giunta, dopo aver fatto procedere in due maniere ad assaggi in 19 comuni, esaminato molti contratti d'affitto, assunto perizie giudiziali, e discusso maturamente la materia, rispondeva nel 1854 che il desiderato rapporto non esisteva; che per l'alta Lombardia, grandemente nelle sue parti sperequata, il rapporto del vecchio al nuovo censo era in media 3 14, e che nella bassa Lombardia era 2 64; proponeva quindi per l'alta Lombardia il ricensimento, e per la bassa Lombardia il pareggiamento mediante il rapporto 2 64. Le proposte della Giunta vennero superiormente approvate. Frattanto, a cominciare dal 1855, si prese la media fra 3 14 e 2 64, val quanto dire 2 89, e su questa base venne applicata l'imposta nella Venezia e nel Mantovano sino a tutto il 1862, e nella Lombardia sino a tutto giugno 1864.

Si erano sino dal 1854 intraprese le operazioni così di ricensimento come di pareggiamento, ma con quella lentezza che sembra fatale nei lavori catastali, tanto che il ricensimento dell'alta Lombardia ebbe soltanto ter-

mine nel 1875 col ricensimento della provincia di Como.

Nel 1859 nulla si era attuato nè rispetto al ricensimento nè rispetto al pareggiamento.

Le operazioni di pareggiamento furono abbandonate dopo la nomina, promossa nel 1861 dall'onorevole Ministro Bastogi, di una Commissione incaricata di ricercare i mezzi per ottenere la perequazione dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del Regno.

Quella Commissione, le cui discussioni furono così assennatamente dirette dall'onorevole nostro Collega Giovanola, preparò due progetti di legge, l'uno per un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, l'altro pel catasto stabile. Gli atti della Commissione concernenti il primo progetto furono stampati in un bel volume in quarto, e se quelli relativi al secondo non videro la luce non fu per colpa sua.

Essa fece un magnifico lavoro: il suo progetto sul conguaglio provvisorio uscì quasi integralmente illeso dalla più lunga e viva discussione che abbia mai occupato il Parlamento. Ma essa errò nel determinare il rapporto dell'antico censo milanese al nuovo catasto lombardo-veneto. Il prefato Collega, già Presidente della Commissione, quando ai di passati ci riunimmo per l'esame del presente progetto di legge, fu il primo, da uomo superiore qual è, a dire che quel rapporto era stato fissato in cifra eccessiva.

La Commissione, come apparisce dai citati suoi atti, aveva composta una Sottocommissione di due de' suoi membri per trattare la quistione del rapporto di cui si ragiona. L'uno di essi opinava che si dovesse stabilire in 3 54 od almeno in 3 40; l'altro, che in materia di censo vecchio e nuovo ne sapeva più di tutti (e basta rammentare ch'era il marchese Del Maino, capo della Giunta del censimento), voleva ridurre il rapporto a molto minor cifra. Pregarono allora la Commissione di aggiunger loro un terzo, e sull'avviso di quest'ultimo fu adottata la cifra di 3 25.

Nelle discussioni parlamentari non si elevò lagnanza nell'interesse del vecchio censo, il quale anzi potè a mala pena difendersi dagli attacchi dell'eloquente patrocinatore del censo nuovo, l'onorevole Deputato d'Isèo, che ora fa parte del Consiglio della Corona. I subcontin-

genti rimasero definitivamente fermati sulla base del rapporto 3 25.

Che questo rapporto fosse esorbitante, lo dimostrò col fatto il ricensimento posteriormente eseguito. Così i 30 comuni passati nel 1865 dall'antico al nuovo censo portando seco la quota di contingente che pagavano nel censo antico, ne riversarono sugli altri comuni di nuovo censo la somma di circa 450 mila lire.

Riunite felicemente la Venezia e Mantova al Regno, il Governo credette che queste provincie fossero tutte di nuovo censo; presentò conseguentemente, e la Camera elettiva adottò, un disegno di legge per cui si determinava il contingente veneto-mantovano con l'aliquota del subcontingente lombardo di nuovo censo. Essendo però indi a pochi giorni stata sciolta la Camera, il Ministro delle Finanze del Gabinetto Ricasoli nella decima legislatura, ch'era lo stesso illustre personaggio che siede sullo stallo governativo nella stessa qualità, congiunta a quella di Presidente del Consiglio, venne a conoscere che il Mantovano non aveva del nuovo censo che l'apparenza. Si era ivi infatti operato il pareggiamento, ordinato nel 1854, col rapporto 2 64; si era, cioè, tradotto lo scudo imperiale di Milano in rendita di lire austriache al 4 per 100, e poi questa rendita, che corrisponde a circa 212 millesimi, moltiplicata per 2 64; erano pure le misure in pertica milanese state tradotte in misure di pertica metrica. Fu quindi presentato un nuovo disegno di legge con subriparti simili in tutto ai subriparti lombardi; onde per tale disegno, che divenne la legge del 28 maggio 1867, il contingente veneto-mantovano, stante il rapporto 3 25, venne aumentato di circa 240,000 lire.

Aveva eziandio avuto un maggior carico il subcontingente veneto, in conseguenza della cresciuta aliquota al subcontingente lombardo di nuovo censo nel 1865 per la suddetta aggregazione di 30 comuni; ma ebbe poi il vantaggio di nulla sopportare dell'aggravio recato in totale al medesimo subcontingente lombardo dalla successiva aggregazione di 209 altri comuni.

Pertanto le due aggregazioni già fatte, e quella, che si sta per fare, della provincia di Como, hanno tutte manifestamente provato come il rapporto 3 25 ecceda d'assai la giusta misura. E si noti che ciò si è verificato per

l'alta Lombardia, rispetto alla quale la Giunta del censimento riteneva il rapporto in 3 14; dal che si può a buon diritto presumere che la bassa Lombardia, per cui la Giunta aveva adottato il rapporto 2 64, sia già presentemente troppo gravata. Laonde il vecchio censo si sarebbe dovuto lasciare almeno intatto, se non lo si voleva scaricare della parte eccessiva d'imposta cui va soggetto in confronto del nuovo censo.

Ciò non ostante, ripeto ancora che conviene accettare il progetto di legge, tanto pei motivi poc'anzi adottati dall'onorevole Ministro, quanto per quelli che abbiamo svolti nella nostra Relazione.

Io intanto, signori Senatori, non credo superflua l'esposizione delle circostanze di fatto che ho avuto l'onore di rassegnarvi, sì perchè ho così chiarito le cagioni dell'entità attuale dei subcontingenti lombardi e dei subcontingenti veneto-mantovani, e sì perchè il ricensimento della bassa Lombardia od altre occorrenze potranno far sorgere tali questioni per cui

. . . *forsan et haec olim meminisse juvabit.*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non aggiungerò che una breve osservazione (perchè dopo l'assenso dell'Ufficio Centrale non voglio prolungare la discussione), con dire che intorno all'ultimo giudizio presentato dall'onorevole Relatore circa le condizioni speciali dei territorî della bassa Lombardia, io debbo fare le mie riserve.

È un fatto che si constatò nella discussione lunghissima che si è fatta sulla legge del 1864, ricordata dallo stesso onorevole Relatore, che i comuni della bassa Lombardia si trovavano in condizioni di censo, rispetto ad altri comuni, tutt'affatto speciali; tanto è vero che i quindici centesimi per ogni scudo di estimo che erano stabiliti anticamente e che furono conservati durante il Regno italico, furono di qualche cosa diminuiti in seguito alle operazioni del conguaglio provvisorio.

Ma questo è un argomento sul quale dovrei diffondermi troppo, e quindi me ne astengo. Aggiungerò solamente un'altra osservazione ancora che si riferisce ad una circostanza di fatto.

L'onorevole Relatore ha citato un progetto

di legge che ho presentato nel 1867 alla Camera dei Deputati, correggendo un errore che era avvenuto in un precedente progetto sul quale la Camera già aveva pronunciato il suo voto. Ebbene, quel progetto di legge fu da me allestito principalmente sopra i consigli che mi furono dati dal marchese Del Maino che non era già il capo dell'ufficio del censimento, ma uno dei principali impiegati della Giunta del censimento milanese, così che su questa questione, che riguarda quel progetto di legge che contemplava le provincie Venete e di Mantova, l'Ufficio del censimento ed il Ministero furono pienamente d'accordo.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola per una sola osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Intorno al contingente veneto-mantovano e ai relativi subcontingenti, il marchese del Maino avrà forse additato all'onorevole Ministro l'errore che si era commesso prima ch'egli passasse al dicastero delle Finanze; ma, chiarito il vero stato delle cose, non potè dirgli fuorchè quello che ad una voce si diceva, cioè, che alla rendita censuaria della Venezia si doveva applicare l'aliquota lombarda di nuovo censo, e allo scutato della provincia di Mantova l'aliquota dei territorî lombardi di vecchio censo. Non si trattava allora di fissare il rapporto fra i due censi, ma sibbene e soltanto di stabilire i nuovi subcontingenti in correlazione ai subcontingenti lombardi, pei quali si era nel 1864 adottato il rapporto 3 25. L'errore del primo progetto di legge era derivato dall'essersi supposto che le nuove provincie fossero tutte di nuovo censo. Mi pare che l'onorevole Ministro faccia segni negativi, ma ho qui i due progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Su quel punto siamo d'accordo.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Quanto ai risultati che l'onorevole Ministro attende dal ricensimento della bassa Lombardia, io sono persuaso ch'egli si sbaglia, e che ne verrà un ulteriore aggravio all'imponibile di nuovo censo, come ho dianzi argomentato dal già eseguito ricensimento dell'alta Lombardia. Alla stessa conclusione portavano gli studî della Giunta di censimento; e ciò dicendo io combatto l'onorevole Ministro con le stesse sue armi, poichè, appena ebbi l'onore di essere eletto Relatore

sul presente progetto di legge, egli mi aperse generosamente la porta del suo arsenale censuario, ove trovai una Relazione del presidente di essa Giunta alla Direzione generale del catasto in data del 9 febbraio 1854, lavoro pregevolissimo, dal quale ho desunto quanto poc' anzi ho detto del parere della Giunta medesima. Io prego l'onorevole Ministro di leggerne soprattutto i capitoli 8, 10 e 11.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Li conosco.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Ma qui mi conviene far punto, non permettendomi le circostanze in cui ci troviamo e l'ora omai tarda di proseguire in questa discussione, massimamente che non v'ha dissenso circa l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

È approvata l'aggregazione al compartimento lombardo di censo nuovo dei 239 comuni, fatta nel 1865 e nel 1874. A cominciare dal 1° gennaio 1878 il territorio veneto di nuovo censo, il territorio lombardo di eguale censo, compresi i detti 239 comuni, e la provincia di Como, formeranno un unico compartimento catastale, all'effetto di ripartire su di essi con unica aliquota l'attuale loro quota d'imposta sui terreni.

Il maggiore aggravio all'imponibile, derivato dall'attivazione del censo nuovo nei predetti 239 comuni e nella provincia di Como, sarà ripartito tanto sul territorio rimasto di censo vecchio, che su quello di censo nuovo, in ragione dei rispettivi contingenti attuali d'imposta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a continuare il censimento dei territori della bassa Lombardia e della parte della provincia mantovana ancora dotati di vecchio censo, osservate le prescrizioni che regolano il censo nuovo.

Man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite con la loro quota di contingente al compartimento menzionato nell'articolo 1, e per l'effetto ivi indicato.

(Approvato.)

Art. 3.

Le operazioni di censimento, nei terreni di cui all'articolo 2, dovranno essere compiute nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della legge.

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge:

Modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile.

Avverto che questo progetto consta di 19 articoli; interrogo il Senato se intende dispensare dalla lettura preliminare di tutti gli articoli, che verranno poi letti di mano in mano nella discussione speciale.

Molte voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Poichè il Senato manifesta il pensiero di dispensare dalla lettura preliminare del progetto di legge, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha la parola il Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Debbo anzitutto dichiarare essere mio profondo convincimento che debbasi rendere grande merito all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per aver presentato questo progetto di legge che fa ragione a molti richiami che da tempo si sollevavano circa l'assetto e circa l'esazione della tassa di ricchezza mobile.

Le disposizioni di questo disegno di legge vengono a riparare molti degli sconci che erano stati avvertiti e lamentati nel fatto di detta tassa; e certamente avranno l'effetto di rendere meno dura ai contribuenti l'imposta di cui si tratta e meno fastidiosa la sua riscossione, senza che ne possa derivare veruno scapito all'erario.

Molte mende però vennero rilevate in questo disegno di legge, e la Commissione speciale

che lo tolse in esame le ha fatte aperte nella sua dotta e copiosa Relazione. È un rammarrico che a queste mende, come la Commissione stessa avverte, non si possa riparare per le ragioni che essa ha esposto e che dipendono in gran parte dal momento in cui questa legge viene in discussione dinanzi al Senato.

Io di tali mende, poste in evidenza anche nella Relazione della Commissione, non voglio accennarne che una, ed è quella, pur dalla Commissione notata, che cade sull'art. 17. In questo articolo è detto:

« I proventi, anche se avventizî, e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

Di questo articolo non era traccia nel progetto presentato dall'onor. Ministro; non n'era traccia neppure nel progetto della Commissione della Camera elettiva. Come esso vi si sia introdotto, noi non lo sappiamo in modo sicuro ed autentico, dacchè non sono stati ancora pubblicati gli atti della Camera dei Deputati di quelle tornate, in cui seguì la discussione di questo disegno di legge.

Se si deve prestar fede a quei resoconti che delle tornate parlamentari si danno, come Dio non vuole, dai giornali, si dovrebbe credere che quest'articolo venne introdotto tumultuariamente, sulla proposta di un onorevole Deputato, e tumultuariamente discusso e votato.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze nella sua Relazione si contenta di dire che l'articolo 17 « risolve esplicitamente, a scanso di possibili controversie, ogni dubbio sulla tassabilità dei redditi anche eventuali » e la Commissione nostra, nella sua Relazione, non esita a dichiarare che cotesto articolo doveva reputarsi perfettamente inutile a fronte della disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 14 luglio 1864. Essa infatti così determina:

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno. Vi saranno compresi non solamente i redditi certi e in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali, derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale. »

La Commissione nostra nella sua Relazione accenna a qualcosa di misterioso che abbia

dato origine all'intrusione nel disegno di legge di quest'articolo ch'essa, come dicevo, reputa al tutto superfluo. Il mistero, se mistero c'è, io credo di averlo scoperto, ed a scoprirlo mi hanno aiutato alcuni buoni curati della Brianza, dei quali io so che già da tempo mossero richiami, perchè gli agenti delle tasse applicassero la tassa di ricchezza mobile anche alla limosina delle messe.

Or bene, nell'argomento si sollevarono controversie giudiziarie, e di fresco la Corte di cassazione di Roma ha mandato fuori una sentenza, colla quale pronunciò che quei proventi che vanno sotto il nome di limosina delle messe, non debbano esser soggetti alla tassa della ricchezza mobile.

Ciò posto, non potrebbe egli darsi che l'articolo 17 sia stato introdotto in questo disegno di legge appunto a legittimare il fatto di quegli agenti delle tasse che riscuotevano la tassa di ricchezza mobile sopra la limosina delle messe? Non potrebbe darsi che di tal guisa siasi inteso a far escir vuota di ogni effetto la pronunzia dell'autorità giudiziaria?

Siamo di buon conto, o Signori! Altre volte è accaduto che solenni decisioni dell'autorità giudiziaria siano state annullate per mezzo di articoli introdotti lì per lì in qualche progetto di legge e discussi e votati come è il solito nelle Assemblee parlamentari, e vinti, come si suol dire, a colpi di maggioranza. Siamo di buon conto, e pensiamo che le maggioranze cambiano e per conseguenza può darsi che ce ne siano di educate a questa scuola, le quali vengano a capo, con articoli di legge improvvisati e peggio, di annullare decisioni dell'autorità giudiziaria in materie più gravi, in materie più delicate, e risguardanti gli interessi di tutti i cittadini, che non sia quella della limosina delle messe. Certo io non bado tanto a questo particolare, quanto al procedimento legislativo, per cui esso verrebbe deciso contrariamente alla sentenza della Corte di cassazione di Roma.

Ad ogni modo io credo che pur della limosina delle messe conviene tener riguardo, e di quei curati, e di quei preti i quali ne derivano una parte dei proventi loro resi ogni giorno più scarsi e continuamente assottigliati da tasse e balzelli, dacchè anche a questa classe di cittadini è debito usar giustizia ed equità, come all'altre tutte.

Io non sono certo per proporre che l'articolo in questione sia soppresso. Come non lo ha proposto la Commissione, sebbene con parole abbastanza vive né abbia messo in evidenza la inutilità a fronte del succitato articolo 8 della legge del 14 luglio 1864, così neppure io lo propongo, e in specie per quella ragione generale, onde la stessa Commissione fu mossa a non introdurre in questo disegno di legge alcun emendamento.

Solo mi restringo a pregare l'onor. Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze a volere nel regolamento che sicuramente dovrà fare seguito alla legge di cui si tratta, introdurre qualche disposizione la quale possa servire d'opportuno indirizzo agli agenti delle tasse perchè fra i proventi eventuali non comprendano la limosina delle messe, e rispettino la pronunzia dell'autorità giudiziaria, la quale ha dichiarato non potersi a tale specie di proventi applicare la tassa di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Senatore Plezza, mi credo in obbligo di fare una dichiarazione all'onor. Senatore Mauri ed al Senato.

L'onor. Senatore Mauri nel suo discorso ha asserito due o tre volte che quest'art. 17 fu votato nell'altra Camera *tumultuariamente*. Io non posso lasciar correre codesta asserzione, a meno che l'onor. Senatore Mauri non abbia per avventura voluto intendere che l'articolo sia stato votato *affrettatamente*.

Che vi sia stata *fretta* è possibile e fors'anco probabile: che vi sia stato *tumulto* non è lecito di crederlo, né di supporlo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. È questione di filologia; ma io senz'altro, cedendo all'autorità dell'onorevolissimo signor Presidente, sono ben disposto di tradurre il mio *tumultuariamente* nel suo *affrettatamente*.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Senatore Plezza.

Senatore PLEZZA. Il Senato ha visto anche dalle relazioni della Commissione che la legge di ricchezza mobile, fatta la prima volta nel 1864, ha richiesto altre nuove leggi, nuovi decreti e nuovi regolamenti ogni anno per poter funzionare, rimediando ai continui inconvenienti che si riproducono e sempre ripullulano.

Come mai una legge il cui concetto è di una giustizia così evidente, una legge che è passata per le mani di tanti Ministri delle Finanze, di tanti uomini cioè i più competenti nella materia, non ha mai potuto prendere una forma che possa dirsi stabile?

Io ho pensato, ho meditato sopra questa cosa, e il mio parere è che è falsa la base su cui posa la legge e la falsità della base condanna noi legislatori all'ingrato lavoro di sempre continue riparazioni destinate anch'esse a non riuscire, come non riesce chi si ostina a voler fabbricare su terreno falso.

La falsità della base consiste in ciò: che invece di prendere per misura dell'imposta il capitale come prescrive lo Statuto all'art. 25 dove dice che tutti i regnicoli saranno soggetti al pagamento delle imposte *in proporzione dei loro averi*, si è voluto prendere per misura dell'imposta il reddito degli averi stessi.

Che le imposte debbano essere misurate sul valore capitale dell'ente che è soggetto all'imposta e non sulla rendita sua, è facile provarlo in poche parole.

È assioma che nessuno ha mai osato negare, che due oggetti, due averi qualunque siano, i quali si vendono per lo stesso prezzo, siccome ognuno di essi contiene in sé tanta ricchezza, tanto avere quanto ne contiene il suo prezzo, che abbiamo supposto eguale, sono eguali di valore fra di loro, ed essendo due valori eguali, devono essere tassati nella stessa proporzione. Lo Statuto stabilisce che le imposte sieno ripartite, in proporzione degli averi, fra tutti i regnicoli, per cui non è lecito ad alcuno di cambiare la misura dell'imposta, sostituendo alla misura dell'averi quella della rendita che dà l'averi.

A quale assurdo conduca questa deviazione dallo Statuto è facile il dimostrarlo.

Noi abbiamo nel Codice civile molti articoli, anzi dei capitoli interi, i quali trattano delle divisioni delle eredità tra coeredi, della divisione dei beni comuni tra soci. E voi lo sapete, i beni si dividono, non prendendo per misura la loro rendita, ma prendendo per misura il valore capitale.

Si fa l'inventario dei beni che compongono l'eredità, di qualunque specie essi siano, e a qualunque di questi averi, di questi oggetti si mette di fronte il prezzo venale che ha in com-

mercio; si fa la somma dei prezzi, ed è questo prezzo totale che, diviso per il numero degli eredi e per il numero dei soci, forma la quota di ognuno, e si dà ad ognuno di questi comproprietari quanto basta di valore dei beni per formare la sua quota, sempre però sul valore capitale. La rendita non è altro che uno degli elementi per stabilire il prezzo, ma non è dessa che serve di misura alla divisione.

Come mai, o Signori, avendo un Codice che divide gli averi prendendo per misura di essi il capitale, per dividere poi l'imposta che è prescritta dallo Statuto che deve pagarsi in proporzione dell'averlo stesso, si prendono misure diverse, e si sostituisce la misura della rendita a quella del capitale, con violazione evidente, flagrante e letterale dello Statuto? Io credo, o Signori, che questa è la vera causa per cui non si è arrivati mai ad avere un vero assetto delle imposte e non si arriverà mai finchè non si corregga quest'errore.

So bene che alcuni oppongono che la rendita sulle depurazioni che si fanno finisce per essere una misura equipollente a quella del capitale; ma questo è un gravissimo errore, perchè la depurazione che si fa sul prezzo dibattuto tra il venditore e il compratore è fatta da gente oculatissima, da gente interessata, la quale prende ad esaminare la cosa da tutti i lati; la depurazione invece che si fa dal legislatore è una depurazione che lascia enormi differenze tra l'uno e l'altro degli enti che si debbono assoggettare all'imposta.

Lo provo con un esempio: Supponete che muoia un padre di famiglia lasciando due figli e due milioni in denaro.

Il primo figlio, alieno dalle cure e non desideroso di moltiplicare il suo patrimonio, compra uno stabile in prossimità di Milano, impiegando il suo capitale al 3 o 3 1/2 per cento ed avrà 30 mila lire di entrata senza pericoli e senza fatica.

L'altro figlio che desidera di aumentare il suo patrimonio, che non può restare in ozio, va a Genova, compra col suo milione un bastimento e lo slancia in commercio.

Certamente quello che impiega il suo danaro in un bastimento se non ha il 20 per cento di rendita è passivo, se si tien conto de' diversi rischi che corre.

Ma io voglio supporre che impieghi il suo

danaro al 10 per cento, vi è ancora tanto margine da farvi vedere risultati così enormi e ingiusti da convincervi che forse non è senza ragione quello che io vi dico.

Dunque de' due figli che io ho supposto, uno ha impiegato al 3 1/2 ed avrà 30,000 lire di rendita, l'altro con un milione impiegato al 10 1/2 avrà 100,000 lire di rendita.

Che cosa fa la nostra legge di ricchezza mobile? Fa la deduzione a quello che ha impiegato il suo denaro nel bastimento di 2/8 perchè appartiene il bastimento alla categoria B, nel cui reddito ha parte il capitale e l'opera dell'uomo: 2/8 su 100 mila lire, sono 25 mila. La rendita imponibile dell'uno è di 30 mila lire, e quella dell'altro di 75 mila. Uno pagherà 4960 lire e l'altro pagherà 9900 lire, e siccome il vero reddito non è quello che percepisce quegli che ha messo il suo denaro in mare, perchè oltre i molti rischi, molte volte, quando si ha un bastimento in mare, si può stare dei mesi interi senza sapere se il bastimento vi è ancora o no, e tutte queste pene, tutti questi pericoli meritano un compenso; e siccome il reddito vero è quello che si percepisce senza pericolo e senza fastidi, cioè 30,000 lire, ne viene di conseguenza che voi con la vostra legge di ricchezza mobile attuale, facendo pagare 9900 lire a quello che lavora per moltiplicare il suo patrimonio, a profitto anche della nazione, invece d'incoraggiarlo, lo punite, favorite invece quello che non si dà fastidi, che senza cura si dà all'ozio; voi premiate insomma chi non lavora.

Io so che ci sono delle difficoltà che si possono opporre alle mie idee.

Le più gravi consistono principalmente in che andrebbero soggetti all'imposta oggetti d'arte. Ma noi siamo in epoca della sessione nella quale non è lecito fare delle vere proposizioni e non si può far altro che raccomandazioni; ed io raccomando al Ministero di fare studiare la questione.

Troverà l'onorevole signor Ministro negli atti e negli allegati della Commissione della quale o avuto l'onore di far parte, la risposta a tutte quelle difficoltà. Intanto mi permetterò solo di fargli osservare che l'imposta sulla ricchezza mobile è non solamente ingiusta, ma anche iniqua.

Io sono stato sempre contrario all'imposta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

progressiva perchè credo che questa, continuando la progressione oltre certi limiti, intacca e distrugge il capitale.

L'imposta progressiva è un'imposta ingiusta, ma è un'imposta di buon cuore che vorrebbe far pagare i ricchi per i poveri; ha un lato buono.

Ma l'imposta sulla rendita, Signori, che cosa fa? Si dice che alcuni oggetti sono improduttivi. Io non credo, non divido questa opinione, perchè credo che oggetti improduttivi in commercio non ve ne siano. Si sa che il denaro è produttivo, e nessuno lo darebbe in cambio di oggetti che non dessero soddisfazione ad alcuni bisogni dell'uomo.

Supponiamo che vi siano questi oggetti improduttivi. Saranno, per esempio, i diamanti, le ville, delle quali il valore che hanno è valore piccolo per la soddisfazione che danno; ma questi valori, così detti improduttivi, chi è che li possiede? Non possono essere posseduti che da grandi signori; i poveri non possono possedere valori improduttivi.

Ora, che dite voi di un'imposta che manda esenti i valori posseduti dai grandi signori e che fa ricadere sui poveri ciò che i ricchi dovevano pagare?

A mio giudizio è un'imposta iniqua.

Io prego l'onorevole signor Ministro di rivolgere il suo sguardo a questa mia proposizione quando troverà il tempo e di farla esaminare.

Pensi di quanto vantaggio sarebbe per lui se potesse avere un inventario di tutte le ricchezze d'Italia, e sapere quali sono le opere che la nostra ricchezza permette di intraprendere e quali no, mentre adesso si va nel vago e non si sa che capitale possiega l'Italia.

Pensi che quando avesse l'imposta basata sul capitale, si potrebbe in un solo inventario comprendere e l'imposta di ricchezza mobile e la fondiaria e quella dei fabbricati ed altre; e che il signor Ministro quando avesse da stabilire la imposta, non solamente saprebbe quanto toglie ad ogni cittadino, ma saprebbe anche quanto gli lascia; e che avrebbe la sicurezza di non turbar mai quella distribuzione di capitali che è fatta dalla natura; mentre mettendo le imposte con le leggi empiriche che abbiamo fatte noi, tutti gli anni si turba il commercio e la distribuzione dei capitali ed i cit-

tadini sono obbligati ogni anno con sacrifici a ristabilire quella distribuzione e quell'equilibrio.

Pensi con che animo franco si potrà procedere in questa in oggi così dubbia e scabrosa materia delle imposte e pensi che quel Paese che ora sopporta l'imposta e l'annuale squilibrio della distribuzione dei capitali, benedirà chi gli risparmierebbe questo disturbo e questo danno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego il Senato di permettermi di restringere in poche parole le mie risposte agli onorevoli Senatori Plezza e Mauri.

Quanto all'onorevole Senatore Plezza io dichiaro che sono dispostissimo a far studiare la gravissima questione da lui sostenuta in seno alla Commissione per la tassa sulla ricchezza mobile. Ma l'onorevole Plezza mi permetterà di osservare che qui, nella discussione di questa legge da me presentata, la quale non è che una parziale modificazione alla legge esistente, coll'ora del tempo e la dolce stagione nella quale ci troviamo, una discussione a fondo delle sue proposte sarebbe affatto inopportuna.

Vengo all'onor. Senatore Mauri, e comincerò dall'osservare che l'articolo 17 nè fu proposto, nè fu votato nell'altra Camera tumultuariamente e nemmeno affrettatamente.

Ho letto che l'Ufficio Centrale ha trovato qualche cosa di recondito e di arcano in questo articolo; ma, se l'Ufficio Centrale avesse avuto la bontà di chiamarmi nel suo seno...

Voci dal banco della Commissione. È mancato il tempo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È stato per mancanza di tempo, sia pure, io non gliene faccio colpa: la colpa non è nemmeno mia; sarà colpa di nessuno, perchè il progetto di legge, quantunque corredato da una lunga Relazione, quantunque accompagnato da copiosi documenti statistici e dai processi verbali della Commissione che lo aveva lungamente studiato, quantunque presentato da assai tempo alla Camera dei Deputati, tuttavia non poté venir in discussione fino a questi ultimi giorni, ed il ritardo nell'approvazione di questo progetto di legge sarebbe equivalso (questa è la ragione che milita per la rapida sua discussione e che io ho

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

fatto valere) a respingere il progetto medesimo, e con esso i miglioramenti che esso arreca all'assetto della tassa e a quasi 300,000 contribuenti che formano la parte più meritevole di riguardo, e la cui quota d'imposta viene ad essere sensibilmente diminuita coll'anno prossimo.

Per queste considerazioni io chiedo venia al Senato ed alla Commissione se non ho potuto presentare prima questo progetto di legge. Io capisco come la Commissione non abbia avuto tempo a chiamarmi nel suo seno, onde potessi io dare le spiegazioni necessarie a dissipare i dubbî che fossero per avventura sorti su qualche parte di questo progetto, e come dissi, non posso fargliene colpa.

Venendo poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Mauri, dirò che questo articolo 17 fu studiato e concordato tra la Commissione ed il Ministero. Il medesimo venne per iniziativa della Commissione, o per meglio dire, d'uno dei suoi membri; ma, ripeto, fu dal Ministero accettato.

Non è poi cosa nuova, che in una legge come questa s'introducano delle aggiunte durante la discussione.

Osservo poi che il progetto di legge presentato alle deliberazioni del Senato non è che il progetto primitivamente allestito dal Ministero, da lui presentato alla Camera dei Deputati, ed è ancora uno dei pochi progetti che sia sortito con pochissime variazioni dalla discussione fattasi nell'altro ramo del Parlamento.

Con questo progetto di legge, indipendentemente dalla disposizione che sta scritta nel primo articolo, nel quale si provvede alla diminuzione dell'imposta per le classi di contribuenti meno agiati, il che costituisce un vero miglioramento dell'imposta di ricchezza mobile, con una parziale diminuzione dell'aliquota elevatissima, che è il difetto principale della nostra legge, indipendentemente, dico, da ciò, si è cercato colle varie disposizioni del progetto di migliorare la legge nelle varie sue parti, e di rendere più agevole e più chiara la sua applicazione.

Di più col progetto medesimo si chiariscono pure alcuni dubbî, si tolgono di mezzo alcune questioni e si modificano alcune disposizioni anche decise dalla giurisprudenza in modo che

ogni dubbio ed ogni futura controversia sia dalla legge risolta.

È sembrato al Governo ed all'altro ramo del Parlamento che talune decisioni dei Tribunali pregiudicassero l'applicazione della imposta, l'indole della legge, ed eziandio, diciamo francamente, gl'interessi della finanza. Uno di questi dubbî è stato appunto quello rilevato dall'onorevole Senatore Mauri.

Si è ventilata avanti ai Tribunali la questione se certi redditi che chiamerò avventizi dei ministri del culto dovessero o meno essere colpiti dalla tassa della ricchezza mobile e vi sono recenti decisioni della Corte di cassazione le quali risolvono la questione nel senso che questi redditi, quelli appunto indicati dall'onorevole Mauri, debbano essere esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

Sui casi già decisi non c'è nulla a dire; ma, secondo il giudizio del Ministero, questa giurisprudenza è parso che meritasse di essere corretta e modificata da una nuova legge.

A me pare che la legge, secondo il suo spirito, non debba consentire queste esenzioni. Io prego il Senato di considerare quali vantaggi si otterrebbero se tutti i redditi tassabili venissero realmente tassati. Il risultato immancabile sarebbe la diminuzione dell'aliquota e la legge sarebbe completamente trasformata: essa diventerebbe proficua grandemente alle finanze, e non tanto grave per i contribuenti.

Mi si permetta un esempio.

I redditi classificati nelle statistiche finanziarie, come spettanti ai ministri del culto per l'anno 1876 (poichè non mi trovo ad avere qui la statistica dell'anno corrente) portano 31,299 *Ditte* che sono tutte persone che esercitano un ufficio ecclesiastico: il reddito imponibile non ammonta che a 7,156,492 lire, così che valutando il reddito medio tassabile di questa classe di contribuenti, risulta di 238 lire annue per ciascuno.

Vede il Senato che miseri risultati. Ora, che cosa avverrebbe se questi redditi avventizî non si potessero mettere in conto e colpire colla tassa? Prima di tutto ci sarebbe la perdita della tassa su questi stessi redditi avventizî, ma questa perdita, dai calcoli fatti colle statistiche attuali sarebbe di circa 250,000 lire; ma il poter valutare questi redditi avventizî porta quest'altra conseguenza, che per altri redditi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

di altra natura, che appartengono a questa categoria di persone, che pure non si possono e non si debbono sottrarre all'imposta, tutti questi altri redditi, dico, sarebbero al disotto della quota minima, e quindi sfuggirebbero interamente alla tassa, e la finanza perderebbe un altro mezzo milione di lire.

Io rispetto i giudicati e la giurisprudenza, ma dico che la legge dev'essere modificata per modo che questa specie di redditi non possa sfuggire all'imposta, ed è in questa convinzione ed a questo fine che la Commissione della Camera e il Ministero hanno proposto questo articolo 17.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Mauri che il Regolamento provvederà a che la legge sia applicata con giustizia ed anche con equa moderazione, riguardo a quei piccoli redditi, di cui egli si è fatto patrocinatore, cioè dei parrochi di campagna, operai negletti e noncurati delle opere di pace e di carità.

Ma in verità come Ministro delle Finanze non posso lasciar sussistere un'interpretazione ed una giurisprudenza che arrecherebbe danno grave all'Erario.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro, e devo dichiarare che io voto la legge, poichè quando mi si promette di migliorare quei pochi difetti che possono avere, voto anche le leggi che non credo del tutto buone.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io non ho alcuna difficoltà di ammettere che debbano essere colpiti dalla tassa di ricchezza mobile quelli che si chiamano proventi eventuali del ministero ecclesiastico, e che nel linguaggio ecclesiastico cattolico hanno il nome di proventi di stola bianca o nera; e non ci ho alcuna difficoltà, perchè in questi riconosco un vero provento e la remunerazione di atti del ministero sacerdotale. Ben credo che per atti consimili sia giusto che si sottomettano alla tassa di ricchezza mobile anche i ministri di qualsivoglia altro culto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ne dubiti.

Senatore MAURI. La mia difficoltà cade, o Signori, sopra quel provento eventualissimo, che per verità non saprei come qualificare se non con la parola usitata di *limosina delle messe*,

parola che esclude il concetto del provento, e intorno al quale io credo che debba tenersi salda la pronuncia dell'autorità giudiziaria. Perciò io torno ad insistere presso l'onorevole Presidente del Consiglio, parendomi che non si debba procedere troppo lestamente a togliere efficacia ai responsi dei Tribunali. E mi faccio a ripregare l'onorevole Presidente del Consiglio, al quale rendo grazie della benevolenza con che ha accolto le mie osservazioni, affinchè nel regolamento che si dovrà compilare per l'esecuzione di questa legge, siano date istruzioni agli agenti delle tasse di rispettare, sul proposito della limosina delle messe, la sentenza della Corte di cassazione di Roma, vale a dire l'autorità della cosa giudicata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi duole di dovere rispondere all'onorevole Mauri che mi è impossibile di dare le istruzioni nel senso da lui desiderato, perchè quest'articolo ha appunto lo scopo di togliere di mezzo gli effetti di quella giurisprudenza.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sarò brevissimo.

Alle osservazioni dell'on. Mauri ha risposto l'on. Presidente del Consiglio; ed ora sono noti i motivi e il modo onde sorse l'art. 17.

Nullostante ciò, la Commissione ripete quel che disse nella Relazione, cioè che pel concetto della legge del 1864, e pel proprio concetto, nessuna specie di reddito eventuale dovrebbe essere esente dalla tassa. Certi dubbi la Commissione continua a credere siano nati da un falso indirizzo, che qualche volta si dà all'applicazione di questa imposta, quasi fosse una imposta reale.

Se fosse una imposta reale non vi sarebbe la diversificazione, non si dedurrebbero le passività; specialmente pei redditi professionali la imposta ha un carattere interamente personale, e non cade sopra i redditi stessi, ma sulla persona: sebbene occorra il giudizio intorno all'ammontare dei redditi d'un contribuente per averne norma a determinare la imposta, secondo l'art. 8 della legge del 1864. La questione di cui si tratta dovrebbe andare fra quelle d'estimazione di reddito, che sfuggono alla competenza dei Tribunali.

L'erroneo indirizzo dell'Amministrazione ha fatto sorgere quella competenza; ed ha offeso certe suscettività rispettabilissime. Trattandosi di contribuenti classificati in cat. C, i tassatori debbono chiedere a se stessi: che reddito ha Tizio? e rispondere secondo verità e coscienza, evitando certe questioni che mi pare vadano fra le nubi.

Per la Commissione, l'art. 8 della legge del 1864 diceva nè più nè meno di quello che l'art. 17 ora si propone di dire; ed anche dopo le spiegazioni date dall'on. Ministro, ne chiederebbe l'abrogazione, perchè nella materia legislativa non ci sono disposizioni semplicemente oziose; le ripetizioni generano invece delle incertezze e dei dubbî.

Il Senato poi non può dimenticare, che questa imposta ha un carattere generale, cui non sono fatte eccezioni, per natura di redditi o per qualità di persone, tranne quelle che sono noverate nell'art. 7 della legge del 1864. Le rendite, per esempio, anche eventuali, degli ospedali e d'altri Istituti di beneficenza debbono essere tassate. Così può essere tassato un ministro del culto, a norma dell'intero reddito personale che esso ha, senza che si venga meno al rispetto che si deve alla natura sacra e sublime de' suoi uffici.

L'onor. Ministro colla dichiarazione che ha soggiunto sculpava la Commissione da qualunque rimprovero che potesse scorgersi nelle sue prime parole; non fu mancanza di rispetto per lui, non averlo pregato di dare qualche spiegazione; fu la mancanza del tempo, perchè fra la presentazione della legge da lui fatta, e la presentazione della Relazione della Commissione scorsero poco più che quarantotto ore.

In quanto ai difetti che questo progetto di legge ha voluto riparare, opportunamente ne hanno accennati alcuni, tanto l'onor. Senatore Mauri, che l'onor. Ministro. Siami però permesso ripetere, riguardando all'articolo 1 del progetto di legge che ne costituisce la capitale importanza, come la legge del 1864, nella quale sono associati i nomi dei Ministri Sella e Minghetti, nel suo carattere primitivo non aveva tutti i difetti, le incoerenze e le enormezze che alcuni si compiacciono dire. Per esempio, giusta l'art. 28 di quella legge, si doveva avere un'imposta fissa fino a L. 250; e da L. 250 in su un'imposta graduata fino a 500 lire imponibili,

per modo che l'imposta normale non cominciava se non sopra a 500 lire imponibili; ed il Regolamento con precetti ed esempî avviava alla buona esecuzione di quella salutare disposizione.

Perchè non fu eseguita quella disposizione, e fu invece abrogata?

A causa di uno degli inconvenienti, che derivavano dal sistema dei contingenti: tutte le parti dell'imposta che si perdevano sui redditi dei contribuenti per redditi da L. 250 a L. 500 andavano in aumento all'imposta dei contribuenti che avevano redditi maggiori.

Ne avveniva che se in un comune vi erano moltissimi contribuenti i cui redditi stessero fra quei due limiti, e pochi all'incontro fossero i contribuenti di reddito superiore, l'aliquota d'imposta saliva per questi ultimi ad una enormezza incomportabile, ed era perduta per l'erario a norma dell'articolo 30 tutta quella parte che oltrepassava il limite massimo del dieci per cento.

Non posso finire senza rispondere qualche cosa all'on. Senatore Plezza.

Non è che la Commissione abbia dato poca importanza al progetto suo e alle considerazioni da lui svolte recentemente, nella Commissione governativa di cui faceva parte, con molta dottrina, e dirò pure con molta fedeltà ai suoi antichi concetti; giacchè la Commissione non poteva avere dimenticato che egli vigorosamente propugnò il concetto dell'imposta sul capitale fino dal 1864.

In un argomento così grave che non investe solo la imposta della ricchezza mobile, ma tutto il nostro sistema delle imposte dirette, la Commissione piuttosto che trattarlo leggermente ha preferito passarlo sotto silenzio.

Ma poichè l'onorevole Senatore Plezza ci ha chiamati su questa particolare questione, lo pregheremmo considerare che ci sono imposte le quali, come dovea accadere per la loro indole e natura, appunto sono stabilite sul capitale; e sono quelle sulle successioni, sulle vendite e sugli altri trapassi di proprietà. Le imposte dirette sono altrimenti stabilite: come fare un'eccezione per la imposta sulla ricchezza mobile, quand'anche il concetto d'imporla sul capitale fosse razionale e giusto? Ma i catasti fondiari non sono stabiliti sulla rendita? E l'imposta sui fabbricati non è stabilita sulla ren-

dita? Nè si dica che i catasti fondiari danno più spesso l'estimo o il valore capitale; imperocchè questo non è altro che il risultato della rendita capitalizzata.

Dopo le sette pomeridiane, in una discussione che si vuole ad ogni patto finisca oggi, non posso aver la pretesa di trattare la questione dell'imposta sulla rendita o sul capitale: tuttavia avendo nella sua Relazione toccato ad altre questioni, pensava la Commissione che nella discussione avrebbe avuto agio di dichiarare, che del progetto d'un onorevole Senatore non avea trattato, soltanto per la ragione che le mancava tempo di farlo con quella ponderatezza e con quelli sviluppi che richiederebbe la gravità dell'argomento.

Se meno tarda fosse l'ora e meno stanco il Senato, dovrei pregare l'onorevole Ministro di dichiarare com'egli accolga le raccomandazioni fattegli intorno agli art. 2, 5, 15 e 18 del progetto: la Commissione però confida che quelle raccomandazioni, le quali in questo momento conferma, troveranno soddisfazione nel Regolamento.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Ringrazio l'onorevole Relatore delle gentili espressioni che mi ha dirette. A me mancò l'eloquenza per sostenere la mia tesi. Spero nel tempo, e credo che non potrete mai trovare un assetto vero con questa legge finchè non ne cambiate la base, e che il tempo lavorando per me, un giorno mi darà ragione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, N. 1830, sui quali l'imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta l'art. 7 dell'allegato N alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, eccedano le lire 400, ma non le 800 lire imponibili, sono tassati colla detrazione di:

L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;

L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;

L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;

L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.

Le detrazioni stabilite da quest'articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, N. 1830.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti, vi sarà una sola Commissione.

Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di 9 per ogni comune.

Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sovrindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal Governo.

(Approvato.)

Art. 3.

L'accertamento dei redditi di categoria B e C, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, sarà fatto di due in due anni.

Anche per questi redditi la denuncia si farà dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata.

In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente.

(Approvato.)

Art. 4.

I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

La cessazione di reddito, che avvenga durante il biennio, dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.

(Approvato.)

Art. 5.

Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di aver effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente, quanto pel contribuente.

(Approvato.)

Art. 6.

Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denuncia si fa entro il termine di sei mesi se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese se si tratta di redditi in somma definita.

(Approvato.)

Art. 7.

Un membro della Commissione di prima istanza potrà prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la Commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del consorzio; però sempre con voto consultivo.

Alle adunanze per la revisione delle liste può sempre intervenire l'agente delle imposte ma con voto parimenti consultivo.

(Approvato.)

Art. 8.

L'accertamento dei redditi contemplati nell'articolo 3 sarà fatto per classi di contribuenti.

L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunciato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.

(Approvato.)

Art. 9.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 20 giorni consecutivi. Il Sindaco, con manifesto che starà affisso nei detti 20 giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

È notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguarda.

Entro il termine di giorni 20 dalla notificazione individuale potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami.

(Approvato.)

Art. 10.

Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siensi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza.

(Approvato.)

Art. 11.

La Commissione di prima istanza procede nei suoi giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunzia sopra una classe di redditi, invia le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale nel termine stabilito dall'ultimo paragrafo dell'articolo 9 della legge del 14 giugno 1874, N. 1940 (serie 2^a).

Il processo di accertamento viene quindi continuato secondo le vigenti leggi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Art. 12.

Negli accertamenti suppletivi dei redditi non compresi nello accertamento principale e in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto all'articolo 9, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale. Le Commissioni di prima istanza avranno però sempre l'obbligo di procedere nello esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.

(Approvato.)

Art. 13.

Fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, N. 1940, alle Società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito e alle casse di risparmio che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce.

I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia colla denuncia.

(Approvato.)

Art. 14.

Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei termini maggiori che tuttora spettassero al contribuente.

(Approvato.)

Art. 15.

L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla me-

desima salvezza l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiara l'inesistenza del credito:

(Approvato.)

Art. 16.

A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.

(Approvato.)

Art. 17.

I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corresponsivo di qualsiasi ufficio o ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato.)

Art. 18.

I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente iscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge.

(Approvato.)

Art. 19.

Il Governo del Re provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sull'imposta della ricchezza mobile unitamente alle disposizioni della presente.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora dichiaro chiusa la votazione a squittinio segreto sulla legge del Bilancio e invito i signori Segretari a collocare sul mio banco, alla vista di tutti, le due urne, delle quali poi procederemo allo spoglio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Intanto si fa nuovo appello nominale per lo squittinio segreto a riguardo delle tre leggi che furono discusse dopo quella del Bilancio.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Leggo intanto il risultato della votazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

Votanti	77
Favorevoli	76
Contrari	1

(Il Senato approva.)

I signori Senatori scrutatori favoriscano di procedere allo spoglio delle altre urne.

Risultato della votazione.

Pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1872.

Votanti	71
Favorevoli	53
Contrari	18

(Il Senato approva.)

Riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo.

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Modificazioni all'imposta di ricchezza mobile.

Votanti	71
Favorevoli	54
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Domani alle ore 2 seduta pubblica per la relazione sulle petizioni.

La seduta è sciolta (ore 7 1/2).